



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Econ

5666

2



HARVARD  
COLLEGE  
LIBRARY





OTTO KARMIN

DOKTOR DER PHILOSOPHIE. - LICENCE EN SCIENCES SOCIALES  
PRIVATDOCENT À L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE

---

LA LEGGE DEL CATASTO FIORENTINO,,

DEL 1427

(Testo, introduzione e note)




FIRENZE  
BERNARDO SEEBER  
LIBRAIO-EDITORE


1906

~~Em 5666.2~~

Econ 5666.2



Gift of  
W. Bayard Cutting, Jr.



1/23/99 Return to stacks  
per book selector

AL MIO MAESTRO

**CHARLES THUDICHUM**

*Direttore del Collegio internazionale "La Châtelaine" di Ginevra*

ED ALLA SUA CONSORTE

**SIGNORA ANTONIA RÖDIGER**

CON ANIMO GRATO E RIVERENTE.

7

## PREFAZIONE

---

Il Catasto fiorentino del secolo XV è, senza dubbio, uno dei capitoli più interessanti della storia economica, non soltanto dell'Italia centrale, ma anche dell'Europa. Esso presenta non solo uno dei primi saggi importanti di un « giusto » sistema tributario, ma i documenti numerosi che ne fanno parte rispecchiano, per la natura dell'oggetto, con lucidità mirabile, le condizioni politiche e sociali del tempo.

Contiene materiale abbondante per le ricerche sulla popolazione, sulla distribuzione della ricchezza, sulla vastità dei possedimenti fondiari, sulla posizione economica delle varie stratificazioni sociali, sul prezzo dei prodotti, e simili. Da questo Catasto si può cavar fuori, dalle discussioni e dalle leggi, gli antagonismi esistenti fra le varie classi sociali, tra le famiglie e qualche volta anche fra gli individui. — In breve, l'Archivio di Stato e qualche altra biblioteca di Firenze contengono delle miniere ricchissime in questi manoscritti.

È tanto più da lamentarsi che da tutto questo fecondo materiale, pur conosciuto da secoli, a pena qualche saggio sia stato dato alla luce.

Dopo che il Pagnini <sup>1)</sup> nel 1765 pubblicò (assai inesattamente) la provvisione fondamentale del 22 mag-

---

<sup>1)</sup> Pagnini, *Della decima e di varie altre gravzze imposte dal Comune di Firenze, della moneta e della mercatura de' Fiorentini, fino al secolo XVI* (Lisbono e Lucca, 1765) to. I, pp. 214-231.

gio 1427, solo il poligrafo Canestrini <sup>1)</sup> à visto e, in parte, edito qualche documento nella sua storia delle finanze fiorentine. Di poi il benemerito Berti <sup>2)</sup> fece conoscere alcune pagine concernenti il periodo di formazione del Catasto. Questo punto è il solo che sia stato abbastanza studiato <sup>3)</sup>, ed esclusivamente per sapere se i Medici siano stati favorevoli o no alla introduzione del Catasto; il che dimostra il poco interesse che i meno recenti storici avevano per la storia sociale <sup>4)</sup>.

In questi ultimi anni nuovi lavori sono stati intrapresi intorno al Catasto, ma la sovrabbondanza del materiale non ha permesso risultati soddisfacenti.

Ma in realtà lo studio del Catasto non può essere impresa di un solo; già la ricerca di punti speciali richiederebbe una divisione di lavoro.

Solo quando per ogni verso e da ogni punto di vista sarà nota e studiata la massa ingombrante dei documenti relativi, sarà possibile una più completa conoscenza dell'epoca, di fronte a quella che ne hanno dato gli scrittori che si sono fondati, tutti egualmente, sul Canestrini, sia citandolo <sup>5)</sup> sia plagiandolo <sup>6)</sup>.

---

<sup>1)</sup> GIUSEPPE CANESTRINI, *La scienza e l'arte di Stato* (Firenze, 1862) *passim*.

<sup>2)</sup> P. BERTI, *Nuovi documenti intorno al Catasto fiorentino* (*Giornale storico degli archivi toscani*), to. IV, pp. 32 seg.).

<sup>3)</sup> PASQUALE VILLARI, in *Archivio storico italiano* (Serie V, vol. I, pp. 185-197); vedi anche dello stesso N. *Machiavelli e i suoi tempi* (2<sup>a</sup> ed., Milano, 1895), to. I, p. 47.

<sup>4)</sup> Per essere più completi citiamo anche alcune « dichiarazioni » di alcuni artisti fiorentini che si possono vedere in GIOVANNI GAYE: *Carteggio inedito d'artisti fiorentini* (Firenze, 1840) to. I, pp. 103-123.

<sup>5)</sup> GINO CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze* (2<sup>a</sup> ed., Firenze, 1876) to. II, pp. 178 seg. F. T. PERRENS, *Histoire de Florence*, (2<sup>a</sup> ed., Paris, s. d.) to. VI, pp. 316 seg. ALFRED VON REUMONT, *Lorenzo de' Medici* (2. Aufl. Leipzig, 1883) to. I, pp. 27 seg.


<sup>6)</sup> LÉON SAY, *Les solutions démocratiques de la question des impôts* (Paris, 1886) to. I, cc. III e IV.

Guidati da questo criterio, noi abbiamo assunta una modesta parte del lavoro e pubblichiamo qui appresso quella parte della legislazione del Catasto del 1427, che, pochi anni dopo, fu considerata la più importante, ed illustriamo l'esecuzione di quelle leggi con alcuni esempi desunti da documenti contemporanei.

Possa questo piccolo saggio spianare una parte della via da percorrere.

Vada la nostra parola di ringraziamento al distinto Professore Dott. Romolo Caggese, il di cui aiuto ci fu di grande utilità per portare a termine questo lavoro.





## INTRODUZIONE

---

Il codice, di cui si pubblica qui una parte, porta il titolo: *Ordini del catasto 1427*<sup>1)</sup>. Esso contiene 137 carte (scritte sul recto e sul verso) pergamenacee di cm. 37 × 26. Il volume è legato in pelle.

Le prime 80 carte contengono documenti degli anni 1427-1431, tutte di una stessa mano; il resto del volume, scritto da più persone, riguarda gli anni 1457-1498.

Le pagine che seguono si occupano soltanto delle prime 80 carte, le quali sono divise in due parti:

1°. *Publiche degli ordini del catasto facti per gli oportuni consigli,*

2°. *Publiche degli ordini facti per i primi uficiali del catasto,*

come le divide un indice assai dettagliato.

I documenti della prima parte, che concernono l'anno (st. fiorentino) 1427, sono riprodotti *in extenso*; della seconda parte diamo solo qualche frammento.

Quanto all'età del manoscritto, non ci è stato possibile indicarne la data precisa; in tutti i casi essa è compresa tra il 1431 ed il 1457. Secondo il Rev. Dott. Luigi Pagliai, cortesissimo archivista dell'Archivio di Stato di Firenze, l'anno della compilazione è piuttosto vicino al '31 che al '57.

Questo manoscritto (che noi indichiamo con *B*) è in parte copia, e in parte traduzione di un altro codice, sotto il titolo: *Quaderno di Riformagioni del 1427 et degli altri catasti seguiti*<sup>2)</sup> (che noi indichiamo con *A*), il quale contiene *ordini*

---

<sup>1)</sup> ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. Catasto n° 2.

<sup>2)</sup> Ibid. Catasto n° 1.

*degli oportuni consigli* del periodo 1427-1434, e che certamente è stato scritto in quegli anni.

Altre fonti sono le provvisori della Repubblica Fiorentina e le *Deliberazioni degli uficiali del Catasto*<sup>1)</sup>, volume che non solamente contiene gli *ordini facti per i primi uficiali del catasto*, come il codice B, ma anche gli *Stantiamenta facta per dictos officiales catastorum*, ossia una lista delle spese e i protocolli delle nomine degli uficiali ausiliari dei *Dieci del Catasto*. Esso servirà più di una volta come illustrazione della legge. Gli esempi principali saranno anche presi dai numerosi volumi del Catasto del 1427, di cui diamo al loro posto le indicazioni archivistiche.

---

<sup>1)</sup> ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE. Catasto n° 3.

---

---

Quegli, quanti et quali <sup>1)</sup> cittadini la inequalità delle gravezze publice abbia de suoi beni spogliati, della patria

<sup>1)</sup> Il manoscritto *B* comincia, come *A*, con le parole: « Quos, quot et quales ». L'edizione del Pagnini contiene pure parte dell' introduzione e della fine della provvisione del 22 maggio 1427 — è quella che riproduciamo qui — ma la loro edizione è così inesatta che qui si completa secondo il testo datoci dalle *Provvisioni dei consigli maggiori* (to. CXVII, carta 98). « In Dei Nomine Amen. Anno incarnationis Domini Nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo vigesimo septimo, indictione quinta die vigesima secunda mensis Mai. In Consilio Populi civitatis Florentie mandato Magnificorum Dominorum Priorum artium et vexilliferi Iustitie populi et comunis Florentie preconia convocacione campaneque sonitu in palatio populi Florentie more solito congregatorum: quorum dominorum priorum et vexilliferi nomina ista sunt, videlicet: Nicolaus Feducci Falconi, Iohannes Tommasii Corbinelli, Niccolaus Bellacini Bellacci Becharius, Franciscus Bonaiuti Rimbe Galigaremus, Pierus Filippi domini Leonardi de Strozis, Tommasius Andree de Minerbectis, Laurentius Staggi Barducci aromatarius, Chimentus Zanobii Guidocti, priores artium, et Fruosinus Cecis de Verazano Vexillifer Iustitie. Ego Martinus Luce Martini, de Florentia Notarius, scriba reformationum consiliorum populi et comunis Florentie, in presentia et voluntate et mandato officii dominorum priorum [Priorum Artium] et vexilliferi in dicto consilio presentium in numeris oportunis legi et recitari inter dictos consiliarios, in sufficiente numero congregatos, infrascriptas provisiones et quamlibet earum vulgariter distincte et ad intelligentiam deliberatas et factas, prout infra apparebit. Et observatis solemnitatibus oportunis et observari debitis et requisitis secundum ordinamenta dicte comunis, et modó, et forma, et ordine infrascriptis, videlicet:

« PROVISIONEM infrascriptam super infrascriptis omnibus et singulis deliberatam et factam per dominos priores, vexilliferum, gonfaloneres societatum populi et duodecim bonos viros comunis Florentie, secundum ordinamenta dicti comunis, que talis est, videlicet: Quos quot et quales.... ».

privati, lo exterminio delle sostanze a disperatione quasi abbia conducti, il desiderio di molti che disideravano ritornare alla patria abbia ritracto, di quanti mali abbia dato caggione, spauriti e dubbiosi di suo stato abbia tenuti, con scriptura o vero lingua dire non si potrebbe. Et però considerando i magnifici et potenti Signori Signori Priori dell'arti et Gonfaloniere della giustizia del popolo et comune di Firenze, che se la decta inequalità si potesse levar via, senza dubio ne seguirebbe un bene infinito, et sperando per la infra scripta via del catasto quello potersi fare, però seguitando la voce quasi del popolo fiorentino etc. providono etc.

Che subito obtenuta la presente provisione nel consiglio del decto comune, i signori priori dell'arti et il ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, per lo notaio delle tracte degli ufici del decto comune, sieno tenuti far fare in ciascuno et per ciascuno ghonfalone della città di Firenze due imborsationi, in una delle quali debbano essere imborsati tucti et ciascuno di quel medesimo ghonfalone et in esso abitanti, i quali sieno stati dell'ufficio de Signori Priori dell'arti et ghonfaloniere della giustitia, o vero de Ghonfalonieri delle compagnie del popolo, o vero de dodici buoni huomini del decto comune, o vero che ad alcuno de decti ufici alchuna volta sieno stati tracti del membro et pel membro delle septe maggiori arti et scioperati. Et nell'altra imborsatione debbano essere imborsati tucti et ciascuno di quella medesima qualità del et pel membro delle quattordici minori arti.

Item che 'l Ghonfaloniere di ciascuno ghonfalone sia tenuto et debba degli huomini del suo ghonfalone popolari et guelfi, i quali in tali borse non possino essere imborsati et i quali cognoscera essere idonei alle infra scripte cose, rapportare octo quali vorrà, cioè sei del membro delle septe maggiori arti et scioperati, i quali per lo decto notaio delle tracte debbino essere sopraggiunti et insieme mescolati nella decta imborsatione, nella quale debbono i decti maggiori essere imborsati, et due del membro delle quattordici minori arti i quali ancora per lo medesimo notaio sieno arroti a quegli di sopra et insieme mescolati nella predecta imborsatione, nella quale, come di sopra, debbono essere imborsati i minori.

Item che i signori priori et Ghonfaloniere preducti sieno tenuti et debbino successivamente et senza intervallo di tempo fare insieme chiauare in uno medesimo tempo i consigli del decto populo et comune a suono di champana et voce di banditore, come è consueto, et nel palagio et sala usata in numeri sufficienti fargli insieme ragunare, et in presentia dell'uno consiglio et dell'altro essendo insieme, come di sopra si dice, far trarre di et per ciascuno ghonfalone della borsa, nella quale fussono imborsati quegli del membro delle septe maggiori arti, tanti che senza manchamento del numero infra scripto s'abbino quindici huomini, et della borsa nella quale saranno imborsati quegli del membro delle quattordici minori arti, tanti che, senza manchamento del numero infra scripto, se n'abbiano cinque et in tucto, tra maggiori et minori, per ciascuno ghonfalone, venti.

Questo aggiunto et inteso che, se in alchuno ghonfalone non si potesse avere il numero intero di venti, sia abastanza che s'abbi quello che si potrà avere, nè maggior numero in tal caso si richieggha.

Item che alla decta tracta debba intervenire il notaio dello spechio del decto commune, et qualunque fusse tracto che fusse descripto in alcuno spechio fare stracciare. Et in luogo d'esso tracto et stracciato si debba trarre un altro, si che, come di sopra si dice, il numero perfecto sopra scripto, se far si potrà, si squittini, come di socto.

Item che ciascuno che sarà tracto s'intenda essere et sia idoneo et habile, etiamdio abbiendo qualunque officio di dentro, o vero che presidesse a qualunque uficio di dentro, o vero che a esso già fusse stato tracto, o vero ancora se fusse de decti che anno a fare la electione, o vero che avesse qualunque prohibitione, divieto, obstaculo o contradictione. Salvo et limitato che in tucto il numero di tucta la città non si possa prendere nè essere oltre a due d'una medesima casa, schiatta, consorteria, o vero congiunctione per linea o vero stirpe masculina, nè i signori priori dell'arti et ghonfaloniere di giustizia, nè i ghonfalonieri delle compagnie del populo,

nè i dodici buoni huomini. Dieci della ballia nuovamente electi [carta 2], dieci del bancho, o vero i proveditori della camera, o vero gli uficiali de pupilli, o vero gli uficiali del monte, o vero quegli che fussono in alcuno uficio di fuori, o che a quello già fussono stati tracti, o vero i minori di trenta anni.

Item che tracti quindici per ciascuno ghonfalone, in tucto sexanta, delle maggiori del medesimo quartieri, subito una volta si legghino e tracti et gli habili, come di sopra si dice, et poi inmantenente ciascuno di loro debba essere messo a partito tra consiglieri dell'uno consiglio et dell'altro, et altri che vi fussono che volessono rendere le fave, ciascuno di per sè. Et posti a partito tucti d'uno quartiere, si faccia la tracta degli altri dell'altro quartiere de maggiori predecti, et ciascuno ancora singularmente et di per sè tra essi medesimi si squittini. Et posti tucti i maggiori de quatro quartieri a partito, si faccia la tracta de cinque per ghonfalone de minori per ciascuno ghonfalone, et di tucti octanta in tucta la città. Et quegli tracti si faccia la electione et ciascuno di loro di per sè per ciascuno quartiere, et due delle minori arti in tucta la città rimanghano electi con questo che i decti due delle minori non possino essere in uno medesimo quartiere, et che i decti tali avanzino gli altri loro compagni in tale partito, o vero squittino nel numero delle fave nere: con questo che ciascuno di loro nel suo partito obtengha almeno per le due parti et oltre delle fave nere di tucti quegli che v'interranno. In tucto dieci allora s'intendino essere et sieno electi et solennemente et legittimamente deputati nell'uficio del chatasto per tempo d'uno anno dal dì della electione proxima che dee venire con officio, auctorità, podestà, balla, divieti et altre cose infra scripte.

Questo limitato che de decti dieci non possa essere più che uno d'una medesima stirpe per linea masculina, cioè quello che avesse più fave nere. Et se concoresse a sorte alcuno di loro, per quegli che tenghono il segreto, si levi via. Et se advienisse nel decto primo partito o vero squittino i due per quartiere delle maggiori, et due delle minori in tucta la città et in diversi quartieri, non vincere il partito per le

due parti di loro, come è decto di sopra, si debbino nel secondo, mancando amendue, prendere di quegli che in tale partito avessono avute più fave nere, quaranta delle maggiori per quel medesimo quartiere, nel quale fusse il mancamento. Et simulmente quaranta delle minori in tucta la città, se nella prima volta non aranno amendue ottenuto, come di sopra si dice. Et i decti quaranta, ciascuno nella forma predecta debba essere messo a partito fra i predecti. Et se nel secondo partito due non ottenessono per le due parti delle fave nere de presenti, per lo quartiere delle maggiori, et due delle minori, come di sopra è decto, o vero che avessono mancamento nel primo, prendere si debbano nel terzo partito di quegli che in tale secondo partito più fave nere avessono avuti. Venti et ciascuno d'essi nel medesimo modo debba essere messo a partito tra i decti medesimi. Et se in decto terzo partito due, o vero i manchanti, come di sopra, non ottenessono, si debbano prendere nel quarto partito dieci de venti che avessono nel ultimo partito più fave nere et debba ciascuno di per sè, come di sopra, essere squittinato. Et se quegli che mancassono, o vero il numero debito non ottenessono per le due parti, come di sopra si dice, si debbano torre nel quinto partito anque de dieci che avanzaeranno gli altri loro compagni nel numero delle fave nere; et questi cinque, ciascuno di per sè, nella forma predecta, si metta a partito tra i predecti, come di sopra. Et quel uno o vero due pel quartiere delle maggiori et due per le minori, come di sopra, i quali manchassono che avessono più fave nere, etiamdio posto che chiascuno non obtenesse il partito per le due parti et oltre delle fave nere de presenti, s'intendino essere deputati, si come nel primo partito ciascuno di loro avesse avuto le due parti et più delle fave nere de presenti, avanzando gli altri. Questo sempre inteso, che quando si dovesse torre alcuno numero nel quale fussono concorrenti, che tucti quegli che concorressono si debano torre et mettere a partito, excepto l'ultima volta, della quale singularmente di socto è proveduto.

Questo inteso che in torre quegli che avessono più fave nere, alle minori si faccia in tal modo: che essi due che si tolgono che ultimamente resteranno in diversi quartieri, si rileghino.

Et se advienisse che nella electione concorressono più nel numero delle fave nere, debbano essere messi a partito solamente quegli che concorressono. Et quello, o vero quegli, che avanzassono il numero delle fave nere in talo nuovo partito, si debbano torre, et electo, o vero electi s' intendino essere et sieno.

7. — *Gli uficiali eletti non possino rinunciare.*

Item che alcuno de decti dieci che così saranno electi non possino la electione o uficio rinuntiare, o vero contro la decta electione alchuno privilegio etiamdio del priorato dell'arti, o vero del ghonfaloniere della giustizia, o vero altro qualunque, o vero alcuna scusa o difesa allegare, o veramente da essa se difendere, scusare o guardarsi in qualunque modo; ma più tosto ciascuno di loro sia tenuto et debba fra primi dieci di, poi che a llui sarà denunciato comparire dinanzi al notaio delle tracte degli ufici del decto commune, et nelle suoi mani expressa[carta 3]mente l'uficio acceptare et giurare di bene et lealmente quello exercitare, socto pena di fiorini mille d'oro, a chi non observasse la quale si debba pagare al comune di Firenze; per la qual pena, passati i decti dieci di, subito il predecto notaio delle tracte sia tenuto quello che non comparisse accettasse et giurasse, come di sopra si dice, mandare al notaio dello spechio del decto commune. Et che il decto notaio sia tenuto et debba il tale che sarà mandato scrivere in alchuno de libri dello spechio del decto commune. Et poi che sarà stato mandato, fare che sia stracciato a qualunque uficio fusse electo o tracto, insino a tanto che al decto commune la decta pena sarà interamente pagata, et contro a llui fare che si observino gli ordinamenti dello spechio del decto comune, come si facesse contro qualunque vi fusse descripto per le prestanze. Et oltre acciò cassato et rimosso dal decto uficio ipso facto, passati i decti dieci di, alla electione d' un altro in suo luogho si debba procedere.

8. — *Divieto degli uficiali.*

Item che ciascuno de decti dieci abbiano et avere s' intendino divieto durante il tempo dell'anno predecto da ciascuno et qualunque uficio del decto commune, così di fuori

come di dentro, di qualunque dignità, qualità o conditione si fusse, etiamdio da tre maggiori, cioè priori dell'arti et Ghonfaloniere di giustitia del decto popolo et comune et Ghonfalonieri delle compagnie del popolo et dodici buoni huomini del decto commune, il tempo de quali in tueto o in parte concorresse col tempo dell'anno predecto.

9. — *Se al tempo della electione aressono uficio lo perdino.*

Item che se advenisse alcuno de decti dieci electi essere già stato deputato in qualunque modo in alcuno officio di dentro, nel tempo della electione, s'intenda essere et sia il decto electo, incontente, facta la electione, rimosso dall'uficio nel quale fusse, o vero al quale fusse deputato, et il suo successore debba essere deputato secondo la forma del decto rimosso, o vero secondo la forma degli ordini del decto commune.

Et se quello che fusse rimosso non avesse ancora cominciato l'uficio et per la tracta fusse deputato, debba essere rimesso nella borsa, della quale fusse stato tracto.

10. — *Come s' eleggha el successore di chi mancasse.*

Item che in luogo di ciascuno d'essi dieci che fusse rimosso, o per qualunque cagione dal decto uficio vacasse, debba essere electo et deputato il successore secondo la forma del suo principale et del medesimo quartiere et membro, et osservare si debbano le medesime prohibitioni et divieti.

11. — *Come si ordina il primo catasto.*

Item <sup>1)</sup> che i decti dieci del catasto et le due parti di loro, gli altri etiamdio absenti et non richiesti, o vero presenti et contradicenti, possino, sieno tenuti et debbano infra il tempo dell'anno della loro electione avere ordinato, o vero facto

---

<sup>1)</sup> Nel manoscritto *A* il testo latino della provvisione è seguito dalla traduzione in volgare d'una parte di esso. Questa traduzione comprende i paragrafi 11 a 43 del ms. *B*. La sua lingua è arcaica ed è scritto con molte abbreviazioni; differisce in parecchi punti (di minima importanza) dall'altro. Lo scrittore di *B* ci sembra aver fatta una nuova traduzione, servendosi soltanto in alcuni casi dell'antica.

ordinare più registri, o vero catasti nell' uno de quali, o vero parte d' essi, sieno tenuti fare ridurre et scrivere tucti et ciascuno beni immobili della città et contado, et etiamdio qualunque quantità di pecunie numerate et qualunque anima, li degni di pregio et di qualunque generatione et di qualunque crediti, mercatantie et traffichi et altri qualunque beni et ragioni et ogni substantia in qualunque luogho, così dentro il territorio come di fuori del territorio del decto comune di Firenze et in qualunque parte del mondo esistenti per qualunque ragioni appartenenti ad alcuno cittadino fiorentino, o vero altri, il quale nella città di Firenze dovesse prestanze, o altre qualunque simili graveze sopportare, etiamdio qualunque singulare privilegio, o vero immunità in sopportare graveze ghodesse, o vero privilegio o riformagione avesse, niuno exceptuatone, etiamdio di qualunque qualità, stato, o, vero conditione si fusse. Et che appresso la partita et ragione di ciascuno si debbano subitamente tucti et ciascheduni debiti, a quali ciascuno compreso nella partita sua fusse tenuto, o vero obligato a qualunque per qualunque ragione, modo, o vero cagione, cioè quegli debiti che prima per gli ufficiali del catasto et due parti di loro, come di sopra si dice, saranno amessi et acceptati per veri; messo prima et ottenuto il partito fra loro. Et innanzi che s' ametti, accepti, o vero tale partito si facci, si debba ricevere corporale giuramento dal debitore, o vero da chi allegasse il debito, di dire la verità, et ancora per altre informationi et demonstrationi, secondo la conscientia d' essi ufficiali. La verità cercando si che essa non abandonino per non buona informatione et, come a lloro parrà, le loro conscientie delle predecete cose rimanendo aggravate.

12. — *Ordine del secundo catasto.*

Item nell' altro catasto, o vero parte d' esso, similmente sieno tenuti ridurre et fare scrivere tucti et ciascuno beni immobili rustichi et cittadineschi, et ancora qualunque quantità di pecunie numerate et qualunque animali degni di pregio, etiamdio di qualunque generatione. Et qualunque crediti, mercatantie et traffichi et altri qualunque beni et ragioni et tucte le substantie, che fussono in qualunque luogo, così dentro al

tenitorio del commune di Firenze, come di fuori in qualunque parte del mondo, per qualunque ragioni appartenenti ad al (*sic*) alchuno contadino descripto, o vero compreso nell'ultima distributione dell'estimo del contado, ordinato et incamerato del mese d'aghosto proximo passato, etiamdio se avesse qualunque privilegio è immunità, niuno exchiusone, etiamdio di qualunque qualità, conditione, o vero stato si fusse.

18. — *Ordine del 3° catasto per preti.*

Item, nell'altro catasto, o vero parte d'esso, sieno tenuti ridurre et fare scrivere tucti et ciascuno beni immobili, rustichi o vero cittadineschi et ancora qualunque [carta 4] quantità di pecunie numerate et qualunque animali degni di pregio et etiamdio di qualunque generatione, et qualunque crediti et mercatantie et traffichi et altri qualunque beni et ragioni et ogni substantia, che fussono solamente nella città, contado o vero distrecto di Firenze, o vero in altra qualunque città, terra, castello, villa o vero luogo, nel quale il comune di Firenze à, o avesse, preminentia, maggoria, o guardia per qualunque ragione appartenente ad alcune il quale non sopporti et faccia le factioni o graveze co cittadini o vero subditi del commune di Firenze, come fanno i laici o vero secolari della città, contado et distretto di Firenze, o d'altro luogo nel quale fusse, etiamdio se fusse ecclesiastica, o vero religiosa persona, o vero se avesse qualunque exentione, immunità o privilegio etiamdio singolare et ancora per qualunque vigore, modo ragione o cagione conceduto o vero fortificato; niuno exceptuazione o vero exchiuso etiamdio di qualunque qualità, dignità, o vero conditione si fusse, acciò che maximamente si cognoscano i beni de laici da gli ecclesiastici et i beni che sopportano le graveze dagli altri et acciò che niuna fraude si possa fare o vero commettere. Le quali tucte cose nel presente catasto, o vero parte d'esso comprese, abbiano luogo solamente in qualunque beni o vero persone che fussono, o habitassono così della città come nella città o vero distrecto di Firenze, come in qualunque altra città, terra, castello, villa o luogho, dove il commune di Firenze à, o vero avesse preminentia, maggoria o guardia, et non in altri.

14. — *Ordine del 4° catasto pe distrectuali.*

Item nell'altro catasto, o vero parte d'esso, sieno tenuti ridurre et fare scrivere tucti et ciascuno beni immobili, o vero cittadineschi et etiamdio qualunque quantità di pecunie numerate, et qualunque animali degni di prezo, etiamdio di qualunque generatione et qualunque crediti, mercatantie et traffichi et qualunque altri beni et ragioni et ogni sostanza che fusse solamente nella città, contado, o vero distrecto di Firenze, o vero in qualunque altra città, terra, castello, villa, o vero luogo, nel quale il comune di Firenze à, o vero avesse, preheminentia, maggioria, o vero guardia, per qualunque ragioni appartenenti a qualunque laico, o vero secolare, o altro qualunque d'alcuno de luoghi predecti, quivi abitanti che sopportasse, o facesse le graveze et factioni cogli huomini et persone del suo commune, o vero luogo, per ogni et qualunque sua substantia non compresa, o vero inchiusa ne catasti sopradecti. Et etiamdio qualunque generale, o vero particolare privilegio, exemptione, o vero immunità godesse, o vero avesse, etiamdio di qualunque qualità, conditione o stato si sia, niuno exceptuatone.

15. — *Catasto de beni de forestieri.*

Item, nell'altro catasto, o vero parte d'esso, sieno tenuti fare ridurre et scrivere tucti et ciascuno beni immobili, rustichi et cittadineschi, solamente che fussono nella città, contado, o vero distrecto di Firenze o vero in altra qualunque città, terra, castello, villa, o vero luogo, nel quale, o vero quali, il comune di Firenze à, o vero avesse, preheminentia, maggioria, o vero guardia, per qualunque ragioni appartenenti ad alcuno forestiere, cioè che non stesse, o non habitasse in alcuno de predecti luoghi, etiamdio che ghodesse qualunque privilegio, o immunità, etiamdio di qualunque dignità, qualità, conditione, o vero stato si fusse, niuno exchiusone, etiamdio che non fusse compreso, o vero inchiuso in alcuno de catasti, o vero parti decte di sopra.

Questo limitato et proveduto che i beni immobili, rustichi o cittadineschi et ogni quantità di pecunie numerate et ogni animale degno di pregio et ogni credito, mercatantie et

altri qualunque beni et ragioni predecete et ogni substantia appartenente ad alichuna arte, o vero università, o collegio secolare della città di Firenze si debbano ridurre, o vero scrivere in un catasto, o vero registro, o parte di catasto di per sè et separato dagli altri.

16. — *Beni immobili si raportino ciaschuno di per sè.*

Item che le reductioni et descriptioni che si faranno de beni immobili rustichi, o cittadineschi si debbano fare, cioè di ciascuno d'essi, colle sue parti, qualità, demonstrationi et confini, tucti distinctamente et chiaramente, acciò che ciascuno beni de predeceti si possino cognoscere et ritrovare et niuna fraude si possa commettere.

17. — *Le preste de lavoratori e buoi e altre bestie si die insieme co poderi.*

Item che nella reductione et descriptione de poderi et altri beni immobili rustichi, si debba ridurre et scrivere la quantità la quale il lavoratore di qualunque podere et beni sarà tenuto di dare al signore de beni per la presta, o vero prestanza d'esso lavoratore, facta solamente per rispetto d'esso podere et di suo lavorio. Et ancora i buoi, o vitelle, o bufale, colle quali il decto podere si lavorra (*sic*), et la stima di tali animali socto questo exemplo; tale podere con casa et cetera con altre demonstrationi, posto in tale luogo al quale *a primo et cetera (sic)*. Et tale quantità, la quale tale lavoratore à per prestanza; et tali buoi o vero altre bestie di tanto pregio; le quali cose tucte insieme ridocta et facta, la somma del pregio sono di valuta di fiorini tanti secondo la stima de fructi del podere, o vero altri beni, come di socto più chiaramente del pregio de beni immobili si disporrà.

18. — *Beni, animali, crediti, mercatantie si scrivano colle stime.*

Item che i decti beni immobili rustichi, o vero cittadineschi, animali degni di prezo, crediti, mercatantie et traffichi et qualunque altri beni et ragioni et ogni substantia si debbano ridurre et scrivere colle stime loro, cioè ciascuna delle predecete cose colla sua stima, et similmente la pecunia nume [carta 5] rata in summa et col fructo, o vero utilità, o rendita di ciascuno de predeceti beni, i quali si riceveranno, o che

verisimilmente ricevere et avere, si potranno per anno; ridotto tali fructi, utilità et rendite a pecunia numerata socto quella forma, tenore et effecto, et si et come essi uficiali del catasto vorranno.

19. — *Rendita di fiorini VII si stima la valuta fiorini C.*

Item, che la valuta et stima de beni immobili rustichi, o vero cittadineschi, si debba fare in questo modo, cioè: che ridotto la rendita, fructo, o vero utilità i quali si piglieranno nell'anno, o verisimilmente aver si potranno, come di sopra si dice, a quantità di pecunie numerate, ogni septe fiorini di fructo, rendita o utilità che per anno si pigliasse, facciano i beni de quali s'avranno, o trarranno i decti fructi essere di pregio et valute di fiorini cento. Et che septe fiorini d'entrata, o vero fructo che si trarranno de sopra decti beni immobili, facciano il pregio et valuta di cento fiorini, di quegli beni de quali si trarranno, et così alla decta regola, come di sopra, la valuta et stima de decti beni immobili s'ordini et faccia.

*Casa, masseritie et bestie per suo uso non si stimino.*

Questo ne sopradecti due precedenti capitoli salvo et limitato, che la valuta et fructo della casa, o vero case dell'abitationi di coloro di chui fussono, non si debbano ridurre nè scrivere, nè le masseritie che fussono a uso del signore d'esse, o di sua famiglia, non si debbano scrivere. Questo a dichiarazione proveduto che il cavallo, o vero mulo maschio o femina che avesse da cavalcare per sè o per sua famiglia, il signore d'esso solamente et no llo ritenesse ad altro uso, o vero effecto; della qual cosa si stia alla dichiarazione degli uficiali del catasto, o vero delle due parti di loro etiamdio, quantunque fussono tra lle masseritie quanto al decto effecto si debbano computare.

20. — *Le sustantie si scrivano sotto il nome di chui sono per luoghi et provincie.*

Item che i decti dieci debbano fare ridurre et descrivere i beni et sustantie di ciascuno, socto il suo nome et partita et continuata insieme decti registri, o vero catasti si debbano

ordinare per province et luoghi et per alfabeti distintamente et chiaramente, et per tale regola et forma che la verità agevolmente avere et vedere si possa, senza errore et confusione se commodamente si potrà fare.

21. — *Contro a chi frodasse.*

Item che tucti et ciascuno i quali s' inchiuderanno in alcuno de catasti, o vero parte, come di sopra si dice, sieno tenuti et debbano infra il tempo et termine, o vero termini, pe decti dieci, o le due parti di loro, una volta et più, et come et quando sarà dichiarato et ordinato, rapportare a colui, o vero coloro, à quali ordineranno si debba rapportare tucti et ciascuno beni immobili, rustichi et cittadineschi colle loro parti, qualità, dimonstrationi et qualunque confini, et ogni animale degno di pregio etiamdio di qualunque generatione, et tucti crediti, mercatantie et traffichi et qualunque altri beni et ragioni et ogni substantia, con giusta et ragionevole stima o vero valuta di ciascuno de predecti et a quantità di pecunie numerate ridocti et stimati solamente i beni immobili, secondo il fructo, rendita, o vero utilità, come in effecto di sopra è ordinato. Et ancora la pecunia numerata et ciascuna cosa delle predecte, col suo fructo, rendita et utilità d'essa ridocto a pecunia numerata per anno, come di sopra, nel suo luogo più chiaramente si fa mentione. Altrimente ipso facto et senza altra incorporatione, dichiarazione, o vero solennità, substantialità, o vero acto, la metà di quegli beni, animali, crediti, mercatantie, traffichi, pecunia, et beni, ragioni et sostanze lasciate a dietro et non date nè rapportate, s'intendino essere et sieno incorporate, aggiudicate et confiscate al comune di Firenze et al decto commune solamente appartenere per la metà d'essa metà che viene a rimanere et applicarsi a esso commune, et per la altra metà per dare et consegnare pe decti ufficiali di facto al notificatore, senza altra solennità o vero acto. Et se notificatore non vi fusse, o vero se vi fusse et la decta metà non volesse, rimanga et diasi tucta la decta metà a esso commune di Firenze. Et similmente s'intenda, facciasì et observisi se alcuna fraude et inganno sarà commesso nella stima de beni, o vero cose, fructi, rendite et utilità che d'essi si trarranno, cioè che per

la rata della fraude commessa nella stima delle cose, o vero fructi, o rendite, s'intenda essere et sia incorporata la metà de beni, o vero cose di colui per cui cagione il frodo sarà commesso.

22. — *Chiariti per fraude paghino oltre alla condanazione quello più avesse pagato dal principio.*

Item che oltre alle predecete cose ciascuno che rapportasse o vero fraude commettesse, come di sopra si dice, di facto sia constrecto pagare al comune di Firenze quel più che insino al tempo che fusse chiarita la fraude, avrebbe pagato, se niuno difecto, o vero frodo avesse commesso et cosi far fare et osservare con effecto, sieno tenuti i decti dieci uficiali, ciascuna contradictione et difesa rimossa.

23. — *Fra quanto tempo si termino le notificazioni.*

Item, che i decti dieci ogni volta che a essi, o al loro uficio sarà notificato publicamente, o vero occultamente, alcuno difecto o vero fraude, essere stato commesso in alcuna delle predecete cose, o vero per qualunque modo aranno notitia del difecto o fraude commesso, sieno tenuti et debbano infra due mesi dal di della notificatione, o notitia proximi futuri diligentemente avere cercato della verità; et avute quelle informationi delle quali a loro parrà, o senza et di facto come liberamente voranno la verità, [carta 6] o vero quello che crederanno essere vero, infra decti due mesi avere dichiarato, socto la pena di lire cinquecento a ciascuno di loro che si debba torre, et al commune di Firenze appicharla. Et oltre a questo ancora socto la decta pena facta la dichiaratione et infra due mesi soprascripti si dichiarato sarà difecto o fraude essere stato commesso, avere ridocto alle mani del decto commune et del loro uficio la parte che toccha al commune di Firenze, come di sopra si dice, et similmente avere facto, dare et consegnare la parte sua al notificatore se quella vorrà posposta ogni dilatione et contradictione.

24. — *Quello sarà dichiarato per gli uficiali s'oservi.*

Item che ciò che sera pe decti uficiali, o due parti di loro, come di sopra si dice, dichiarato etiamdio senza al-

cuna richiesta, solennità, substantialità, o vero acto, et ancora di facto senza osservare veruna solennità di ragione o di giudicio, s'intenda essere stato et essere vero et alla decta dichiarazione stare si debba, per qualunque, etiamdio di qualunque conditione, qualità, dignità, stato, o vero auctorità si fusse. Et che niuna exceptione, privilegio o difesa opporre o allegare si possa contra tale dichiarigione, o sua executione, o suo impedimento in alchuno modo. Et se s' allegasse, o vero opponesse, non sia lasciato nè udito, et ciò che contra si facesse sia vano et nullo et di facto si rivochi.

25. — *El notificatore si tenga secreto.*

Item che il nome del decto notificatore si tenga secreto, et etiamdio ciò che notificherà et non si possa pe decti ufficiali o ministri del loro ufficio alcuna cosa rivelare o dire, se già per conseguitare la parte sua per la notificatione, come di sopra è ordinato, questo non fusse possibile, ma se se gli (*sio*) potesse consegnare et dare la decta parte tenuto secreto, debba si fare con quanta maggiore diligentia si potrà, acciò che il decto notificatore, quanto meno far si potrà, sia odiato o molestato.

26. — *Gli ufficiali possono fare ordini.*

Item che i predetti dicci, et le due parti di loro, come di sopra, possino una volta et più, et quante volte et quando, durante l'anno predecto, per avere la verità et per executione, efficacia et effecto, speditione, conservatione et accrescimento di tucte le predecte et infra scripte cose et dependentie et connesse da esse. Et per tucte le predecte cose et ciascuna d'esse provvedere et ordinare et provisioni et ordini fare, etiamdio di qualunque tenore, importantia et effecto, etiamdio quantunque penali et aggravative, et ancora contro qualunque et di sopra compresi di qualunque dignità, qualità, grado, conditione, stato, auctorità, preheminentia si fusse, niunó exceptuatone o riservato; le quali et delle quali et si et come, et quante volte, et quanto liberamente vorranno; le quali vagliono et tengono, et possansi et debbansi osservare, et si come nominatamente et expressamente facte, fermate et ordinate fussono, solennemente et legitimamente

per gli opportuni consigli del decto comune et popolo di Firenze, ciascuna contradictione, richiamo et difesa rimosso.

Questo non dimeno salvo che i decti dieci per virtù del presente capitolo non possino alcuna casa fare per la quale alcuna inhabilità o prohibitione in tucto, o in parte, di veruno da alcuno, ufficio del decto commune potese risultare o seguitare in qualunque modo.

27. — *Rectori sono tenuto prestare favore a richiesta degli uficiali.*

Item, che ciascuno rectore et uficiale, cosi cittadino come forestiere et cosi del comune come per lo comune di Firenze, etiamdio di qualunque dignità, auctorità, stato, o conditione si fusse, sia tenuto et debba, quante volte per parte de decti uficiali fusse richiesto, lui et sua famiglia obedire et adempiere secondo la sua facultà a ogni dichiarigione de decti uficiali, et prestare loro ogni aiuto et favore per observatione delle decte cose, ancora socto quelle pene pecuniarie, le quali et quante volte vorranno ordinare et imporre, et che da ciascuno che non observasse, o che usasse neghgentia, la pena posta si debba riscuotere, et del salario di tale rectore si possa et debba ritenere, et al comune di Firenze dare, et cosi s'observi, rimosso ogni exceptione.

28. — *Gli uficiali debbino avere incamerato fra 'l tempo.*

Item che i decti dieci sieno tenuti et debbano, durante l'anno predecto, i decti registri o vero catasti, co beni et altre cose di sopra ridocti et scripti, avere facto fare ordinatamente et distintamente, secondo l'effecto sopra decto, quanto allora s'appatterrà et esse cose avere incamerate, et nella camera del comune di Firenze avere presentato et lasciato a notai et guardiani degli acti d'essa camera, et avere presentato et consegnato, socto pena di fiorini mille d'oro per ciascuno di loro, et al comune di Firenze si debba pagare et appicchare (*sic*). Per la quale pena d'essi dieci uficiali, subito passato l'anno, debbino essere mandati al notaio dello specchio, pe' notai guardiani degli acti della camera del decto comune et il decto notaio dello specchio i predecti uficiali debba scrivere in alcuno libro di quegli dello specchio del decto comune. Et poi che saranno mandati fare strac-

ciare ciascuno di loro a qualunque ufficio sarà decto o tracto innanzi lo 'ntero pagamento della pena predetta, come facesse qualunque non avesse pagato le prestanze che fusse scripto allo spechio.

29. — *Forma di ridurre tutta la sustantia di ciascuno a una somma, e quello si debba a chi non à casa sbattere.*

[carta 7]. Item sieno tenuti et debbano gli uficiali predecti, sotto la decta pena, infra 'l decto annò della loro diputatione, la valuta de beni, anignali, crediti, mercatantie, traffichi, colla pecunia numerata et delle universali substantie di ciascuna partita, che come di sopra si dice, ridurre nel primo catasto, nel quale le cose appartenenti a cittadini fiorentini, o vero nella città di Firenze, che dovessero sopportare prestanze o simili graveze, et che scrivere si debbano, ridurre a una somma di tucte le somme, ditracti i debiti dichiarati, come di nel capitolo d'esso primo catasto si fa mentione. Et se la somma della partita fusse d'alcuno il quale in sua casa propria non habitasse, della decta somma si debba ritrarre tucto quello che sarà dichiarato per decti uficiali del catasto, in compensatione del pagamento della pigione, la quale per la casa dell'abitatione gli sarà di bisogno fare; et cosi, secondo il sopra scripto effecto, con coloro a quali apparterrà la partita, o vero i quali inchiusi socto le partite saranno come e vorranno, creditore o vero debitore, come elegeranno distruiere di quella somma et quantità, che per la valuta de beni et altre cose predecte, facte le detractiioni sopra scripte.

30. — *Della detractiione di fiorini CC per ciascuna bocca.*

Item, che essi uficiali debbano di tale somma del prezzo restasse, fare cavare fiorini dugento d'oro per ogni bocca o vero testa, et a ragione di fiorini dugento d'oro per bocca o vero testa di ciascuno inchiusa o vero compresa socto tale partita, o vero alcuna bocha o testa che stesse alle spese di colui, o di coloro del quale, o vero quali, la valuta cosi si struierà etiamdio di maschio o femina, et di qualunque età, conditione, o vero qualità si sia tale bocha o vero testa. Excepto solamente che non si possa ditrarre per la bocca o

vero testa d'alcuno, il quale stesse per famiglio o fante, balia, factore, ministro, o vero discepolo, qualunque etiamdio a qualunque fine, effecto o exercitio stesse o fusse tenuto.

31. — *Delle teste et quantità si tra esse. si faccia scriptura.*

Item, che di ciascuna testa et quantità per essa ditracta, far si debba scriptura di per sè sichè secondo, che nasceranno et morranno le teste, tale quantità si possa accrescere et minuire senza errore et sapere si possa agevolmente la quantità per le teste ditracta et per cui.

32. — *Quello avanzerà s' intendi sovrabondante.*

Item che quello che avanzerà della somma della valuta di ciascuna partita, s'intenda essere et sia sovrabondante a tale partita; et per quantità sovrabondante si debba intendere avere tractare et riputare secondo gli effecti che di socto si scriverranno.

33. — *Come si debbi porre alle teste.*

Item, che essi uficiali sieno tenuti et debbano esaminare diligentemente lo stato, sanità, qualità, industria et exercitio di ciascuna testa di ciascuno maschio che fusse d'anni diciotto, o vero maggiore, non passando l'età d'anni sessanta. Et facta quella examinatione et avuto quelle informationi delle quali a lloro parrà, etiamdio senza et di facto come liberamente vorranno dichiarare quale quantità per centinaio della somma ditracta per tale testa si debba pagare per la posta o vero graveza, che si porrà non dichiarando per centinaio di fiorini minor somma di danari dodici a oro, nè maggiore di soldi tre a oro per centinaio d'essa somma, come di sopra è dicto, per tali teste ditracti habbiendo rispetto in dichiarare alla purità delle loro coscientie, le quali per questo rimanghino aggravate. Et di tal chiarigione far si debba libri et scripture, et tale chiarigione et suo effecto tre anni ne quali il cattasto de cittadini debba durare, come di socto si dice, si debba osservare. Salvo che se alcuno nel tempo della dichiarigione fusse maggior d'anni LX, et se tre anni duranti passerà il sexagesimo anno, tale quantità si debba cancellare. Et similmente se alcuno minore d'età d'anni di-

ciotto, i decti tre anni durante nella decta età d'anni XVIII enterrà, fare si debba la dichiaragione della quantità per centinaio della somma per la testa ditracta debba sopportare. Et per quella sia discripto come di sopra degli altri è decto; la quale dichiaragione fare si debba per gli ufficiali del catasto che fussono in quel tempo. Con questa dichiaragione che per centinaio della somma di tracta per le teste delle femine, o vero maschi, minori d'anni diciotto, o maggiori d'anni LX, niuna cosa si debba dichiarare nè socto tale regola s'inchudano le decte femine, o vero maggiori d'anni sexanta, nè minori d'anni diciotto, se non quando verranno all'età perfecta, come di sopra si dice.

34. — *Chi non acatasta come si componga.*

Item, possino i decti ufficiali con qualunque non avesse substantia in catasto, o vero per sua substantia et valuta non dovessè sopportare alcuna cosa socto questo exemplo: chi à la valuta di mille fiorini et cinque figliuole femine, si che ditracti fiorini dugento per ciascuna, niuna cosa gli avanzasse. Et per essa somma ditracta nulla debba sopportare. Se comporre et lui ridurre in catasto per quella somma che saranno in concordia non constringendo alcune ad alcuna concordia, oltre alla sua volontà.

35. — *Che si paghi soldi 10 %.*

Item, che ogni et ciascuna graveza et quantità sarà a pporre secondo la [carta 8] forma et effecto del decto catasto si debba pagare et sopportare secondo questo effecto, che per ogni centinaio della somma soprabondante si debba pagare soldi dieci a oro. Per ogni centinaio della somma ditracta per le teste de maschi che fussono d'età d'anni diciotto, o più insino a sexanta inclusive, si debba pagare et sopportare la somma, come di sopra si dice, pe decti ufficiali dichiarata et per altri compresi di sopra nel proximo precedente capitolo per la quantità, o vero somma che insieme d'accordo, come di sopra, si saranno convenuti si che per ciascuna graveza ciascuno alla rata et regola sopra decta sia tenuto sopportare et pagare et non altrimenti, o in altro modo.

36. — *Non si possa porre graveza se non secondo il catasto.*

Item, che inchamerato che sia il decto catasto, come di sopra si dice, alcuna prestanza, prestanzone, o vero simile graveza di qualunque nome, o vero qualità dentro alla città et a cittadini et altri nel primo catasto inchiusi, non si possono comandare o vero porre, se non solamente secondo la forma et regola et effecto soprascripto et del decto catasto et non altrimenti, o vero secondo altro effecto in alcuno modo. Et quello che altrimenti si facesse non vaglia nè possa avere alcuna executione. Et ogni distributione, così di prestanza, come di prestanzone o simile, che nel tempo della incameratione del decto catasto si trovasse essere stata facta, insino da ora ipso facto per lo tempo che allora dovesse venire, s'intenda essere et sia rievocata et annullata. Et secondo essa niuna graveza si possa comandare o vero porre per directo o per obliquo. Et ciò che altrimenti si facesse al tucto sia vano. Ma ogni imposta si debba fare come di sopra è decto, secondo l'effecto del decto catasto.

37. — *Non si possa fare diminutione di catasto.*

Item, che durante i decti tre anni dal dì della incameratione proxima che si farà, niuna diminutione, o vero detractatione, o di substantia, o di valuta ridocta nel decto primo catasto che s'appartenesse a cittadini et altri in esso catasto compresi, nè ancora de fructi et rendite de predecti in alcuno modo si possa fare, ma essa valuta, substantia et fructo, stima et reductione s'intenda essere et sia almeno di quella quantità che la prima volta sarà stata descripta. Et se sopravvenisse che alcuno perdesse così tucto come parte non si possa scemare nè ditrarre in alcuno modo, se già tale diminutione et ditractione non si facesse per provisione, la quale innanzi fusse stata diliberata et obtenuta pe Signori Priori dell'arti et ghonfaloniere della giustitia del decto popolo et commune, Ghonfalonieri delle compagnie del popolo, et dodici buoni huomini, o vero le due parti di loro, gli altri etiamdio absentì et non richiesti, o vero presentì et contradicenti et finalmente approvata et confermata per gli opportuni consigli del decto popolo et commune. La quale provi-

sione tra essi Signori Ghonfalonieri et dodici non si possa mettere o vero proporre, se prima non sarà avuta la licentia da gli ufficiali del catasto, per tale licentia messo prima tra essi ufficiali et ottenuto il partito a fave nere et bianche, secondo la forma degli ordinamenti del decto comune, che contiene sommariamente la diminutione o vero somma scemata et la cagione di diminutione in genere et innanzi, o vero altrimenti la provisione tra essi Signori et collegi non si possa proporre et al tucto s'abbia per non facto et niuno vigore possa avere. — Salvo che se durante i decti tre anni alcuno de predecti inchiusi nel decto primo catasto desse alcuna dote ad alcuno subitamente della sua substantia et valuta, si debba scemare et trarre tucto quello che fusse dato in dote. Et a conto et ragioni di colui che ricevesse si debba porre le due parti delle tre di quello che gli fusse dato, se la quantità della dote fusse di mille fiorini d'oro, o meno; ma se fusse maggiore, debbansi porre le quattro parti delle cinque a conto di colui che ricevesse di quella somma, che sarà da mille fiorini in sù, rimanendo niente di meno gli altri della somma de fiorini mille in giù, di sopra ordinati in nel medesimo essere et effecto. Et similmente per la testa che nascesse ancora si debbano ditrarre fiorini dugento, come di sopra è decto. Et similmente la quantità di dugento fiorini ditracta per tale testa si debba riporre a colui a chi sarà facta la detractione, et cavarsi a colui del quale tale donna (*sic*) sarà facta.

38. — *Catasto si possa accrescere obmesse mancato nella stima.*

Item, che non obstanti le predecte cose si possa la valuta et substantia accrescere durante i decti tre anni, se si troverrà et per gli ufficiali, come di sopra si dice, sarà dichiarato essere stato lasciato a dietro alcuna cosa et obmesso, o vero nella stima essere commesso fraude, come di sopra nel suo luogo è proveduto.

39. — *Il catasto si faccia d'ogni tre anni.*

Item, che ogni tre anni di nuovo il catasto de cittadini si debba esaminare et rifare, sì che la valuta di quel tale che ne decti tre anni avrà guadagnato alcuna cosa et altri

che fusse scemata, si diminuisca et a llui la debita quantità scemata si ritragga. Et che per gli uficiali del [carta 9] catasto i quali nel terzo anno et ultimo de tre anni dal dì della incameratione proximi futuri saranno in uficio, sieno tenuti et debbano singularmente attendere et operare che durante il suo uficio la decta nuova examinatione del catasto si faccia, et per essi si debba fare, nuova dichiarigione per lo centinaio de fiorini ditracti et ancora si debbano fare nuove compositioni con quegli che niente àno in catasto, o vero che niente, secondo le predecete cose, dovessono sopportare et co quali potranno fare compositione, secondo quelle cose che di sopra sono provedute et ordinate, si che subitamente passati i primi tre anni, l'effecto del vecchio catasto manchi, et secondo il nuovo effecto si ponga et sopportisi; et cosi di tre anni in tre anni in perpetuo si debba osservare et fare, rimossa ogni cosa che contro facesse.

40. — *Possono eleggere proveditore et scrivani.*

Item, che i predeceti dieci uficiali del catasto, et le due parti di loro — gli altri etiamdio absenti et non richiesti, o vero presenti et contradicenti — possino una volta et più et quante volte et quando di cittadini fiorentini popolari et guelfi eleggere et deputare, quanti et quali cognosceranno essere di bisogno, o vero voranno in scrivani, proveditori, uficiali et ministri del loro uficio. Et ancora degli altri etiamdio che fussono d'altro luogo in messi, servigiali, o vero servienti del decto loro uficio a scrivere et fare quelle cose le quali et come ordineranno per quel tempo che vorranno, il quale non passi il tempo del loro anno predeceto. Et con quello salario per ciascuno di loro non maggiore di fiorini sei d'oro il mese. Et essi electi cassare et rimuovere, et altri eleggere come vorranno con limitatione del tempo et salario soprascripto.

41. — *Possono stantiare <sup>1)</sup>.*

Item, possino una volta et più, et quante volte et quando, pe decti salari, registri, fogli, carti, inchiostro, cera, et altre

---

<sup>1)</sup> Cfr. App. p. 57.

qualunque cose opportune et che fussono di bisogno per lo decto loro uficio, stantiare a chi et quanto et quante volte liberamente vorranno. Et che i camerlinghi della camera del decto comune sieno tenuti et debbano di qualunque pecunia deputata, o che sarà diputata per le spese della cassa generale dare, pagare et numerare, a chi quanto et quante volte pe decti uficiali, o vero le due parti di loro, per le decte cagioni, o vero ciascuna d'esse fusse stantiato, etiamdio senza alcuna diminutione, detractiōe, o vero ritentione d'alcuno diricto, graveza, o gabella, se così nello stantiamento fusse scripto; et senza alcuna bullecta, licentia, stantiamento, subscriptione, solennità, fede, o pruova, o vero acto, veduto solamente lo stantiamento d'essi; et il decto pagamento sieno tenuti fare così al principale, come al suo procuratore, donde si fusse, et dove fusse, o sarà ordinato.

42. — *Electione del notaio.*

Item, che i Signori Priori dell'arti et il Ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, insieme cogli ufici de Ghonfalonieri delle compagnie del popolo, et dodici buoni huomini del decto comune, et le due parti di loro — gli altri etiamdio absenti et non richiesti, o vero presenti et contradicenti — possino, de cittadini fiorentini, notai popolari et guelfi eleggere et deputare, uno il quale vorranno. In notaio del decto uficio de dieci del catasto per tempo d'un anno dal di della electione incominciando a scrivere, rogare, et fare le cose che bisognassono al decto uficio, et a obedire i comandamenti del decto uficio, et seguitare quello gli sarà imposto dal decto uficio, col salario che vorranno.

43. — *Condannagioni vadano alla capsia del generale.*

Item, che tucto quello che per cagioni di difecto o di fraude commessa et per dichiarigione de decti uficiali al comune di Firenze in luogo di pena dovesse pervenire, si converta solamente nelle spese della cassa generale del decto commune et a entrata della decta cassa, et ponghasi in compensatione maximamente delle spese dell'entrata della decta

cassa, che per cagione della presente provisione dovrà sostenere; et così effectualmente s'observi, et che i proveditori della camera con diligentia procurino quante volte a llozo notitia verrà, che se alcuna cosa s'appicherà al comune di Firenze per cagione di mancamento, fraude, et dichiarazione de predecti uficiali, che quello alle loro mani pervenga et nelle spese della decta cassa si converta, rimossa ogni dilatione <sup>1)</sup>).

44. — *Di poi è proveduto che i decti uficiali si debbano fare dal dì primo di giugno insino a dì quindici di decto mese.*

Item, che i Signori Priori dell'arti et il Ghonfaloniere della giustitia del decto popolo et comune, i quali nell'ultimo mese del decto anno si troveranno in officio, sieno tenuti et debbano — socto pena di fiorini mille d'oro per ciascuno di loro, la quale al comune di Firenze si debba pagare, per la quale pena subitamente finito il suo ufficio, il notaio delle tracte degli ufici del decto comune sia tenuto mandare i nomi di ciascuno de predecti, socto pena di lire cinquecento al notaio dello spechio del decto commune, et esso notaio dello spechio ciascuno di loro nel libro dello spechio per la pena predecta, sia tenuto scrivere, et ciascuno di loro poi che sarà mandato, fare stracciare a qualunque ufficio alcuno di loro fusse tracto o electo, innanzi lo'ntero pagamento della pena predecta, etiamdio non ob[carta 10]stante il privilegio del priorato dell'arti, o vero del gonfaloniere della giustitia, o l'assolutione del sindacato, o vero altra repugnantia, o vero obstaculo innanzi che passi il decto ultimo mese dell'anno predecto — eleggere et deputare, o in tal modo provedere et fare che si elegghino et deputino de cittadini fiorentini popolari et guelfi Dieci in uficiali del catasto per uno anno,

---

<sup>1)</sup> Il manoscritto A contiene, dopo questo passo, un testo in volgare, che si trova più avanti (a pag. 52). Questo testo è seguito alla sua volta da un passo latino di cui la traduzione si trova in B, dopo la provisione (pag. 36).

che cominci dopo la fine del decto primo anno, observando le equalità (*sic*) de membri et de quartiere et servata la forma della electione <sup>1)</sup>).

<sup>1)</sup> La provvisione originale (CXVII, c. 43) continua così « (forma electionis) et deputationis supra pro primis decem tradita, et cum devetis et conditionibus supra pro primis ordinatis, sed cum officio auctoritate balia etiam stantiandi de pecunia capse generalis prout voluerint et cum aliis quibuscumque per primos decem officiales pro conservatione et augmento catasti et partium eius et pro dictis secundis decem officialibus ordinatis et non aliis. Et sic de anno in annum in perpetuum fieri et observari debeat, sub penis supra ordinatis pro quolibet singula singulis congrue referendo ad hoc, ut semper vigilent officiales pro conservatione et augmento catasti et partium eius.

« Non obstantibus in predictis vel aliquo predictorum, aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provisionibus et reformationibus consiliorum populi et comunis Florentie, obstaculis seu repugnantis quibuscumque etiam quantumcumque derogatione, penalibus vel precisis vel etiam si de eis vel ipsorum aliquo debuisset vel deberet fieri spetialis mentio et expressa. Quibus omnibus intelligatur esse et sit nominatim et expresse spetialiter ac generaliter derogatum. Et quod pro predictis vel aliquo predictorum supra in presenti provisione contentis providendis ordinandis deliberandis proponendis reformandis vel scribendis aut quomodolibet fiendis in aliquo eorum aut que sequerentur ex his predicti domini priores artium et vixillifer iustitie populi et Comunis Florentie aut aliquis eorum notarius scriba reformationum dicti populi et comunis aut alia quecumque persona in perpetuum non possit per Comune Florentie aut aliquem rectorem vel officialem dicti comunis sindicari molestari vel condempnari vel aliquo modo rogi realiter vel personaliter.... etc. ».

« Et ipsorum consiliariorum (numero CCXIII) voluntatibus exquiptis ad fabas nigras et albas ut moris est repertum fuit CXLIII ex ipsis consiliariis dedisse fabas nigras pro sic ea sit secundum formam dicte provvisionis obtentum firmatum et reformatum fuit non obstantibus reliquis LXX exipsis consiliariis repertis dedisse fabas albas incontrarium pro non ».

1) Considerando, i magnifici et potenti Signori Signori Priori dell'arti et il Ghonfaloniere della giustizia del popolo et comune di Firenze, come del mese d'octobre nel MCCCCXXIII fu per gli opportuni consigli del popole et comune predecto tra l'altre cose solennemente ordinato, che la proposta, continente la diminutione della vera sorte d'alcuna quantità dovuta, o che si dovesse per le prestanze, prestanzoni o altre simili graveze, non si potesse proporre tra Signori et collegi, socto certa pena; excepto che non s'intendesse per la proposta, la quale questa solennità precesse che colui in cui favore la diminutione che si contenesse nella proposta, nominatamente potesse venire, dovesse tucti i suoi beni et tucta la sua substantia distincta et chiara per propri vocaboli et confini, colla loro ragionevole valuta, fare, scrivere et presentare all'ufficio allora de Signori priori et Ghonfaloniere. Et che i decti medesimi Signori Priori et Ghonfaloniere fussono tenuti i decti beni, come di sopra si dice, fare presentare all'ufficio degli octo della guardia, et gli octo sieno tenuti quegli fare scrivere in uno libro, socto certa pena. Et che tucti i beni non scripti et presentati al comune di Firenze s'appartenessono, il quale comune gli ritenesse per sè in certo caso, per certa parte et per l'altra parte ad altri si dovesse restituire. Et ciascuno potesse intamburare et gli octo della guardia cerchare et investigare siano tenuti et alle mani del suo ufficio quegli che non fussono scripti ridurre et altre cose fare, come più distesamente si contiene nelle scripture d'essa provisione che comincia: *Ut viste cupientium, et cetera*. Et come, secondo l'opinione di molti si crede la solennità quanto all'apparente forma essere stata observata, ma quanto alla verità essere al tucto fuori della mente et volontà della provisione predecta conciossiacosachè si dica molti avere lasciati a dietro gran parte della loro substantia et molti difecti avere commessi nella stima. Et volendo la decta provisione, per lo tempo ch'è a venire, abbia più efficace effecto, pensando che si riformano le cose infra scripte dovere seguitare verisimilmente il decto effecto però avuta etc... providono etc....

---

1) A da in principio di questo capitolo (che riproduce in latino) l'indicazione: *Die XXI mensis Iunii MCCCCXXVII*.

45. — *Gratia in palagio.*

Che alcuna petitione, provisione o vero proposta, contenente la diminutione, o vero remissione, o gratia, o vero che la diminutione, remissione, o vero gratia per directo o per oblico si possa fare della vera sorte d' alcuna quantità allora dovuta, o che si dovesse per alcune prestanze, prestanzoni, piacenti, dispiacenti, residii, achacti, o vero altri qualunque graveze et factioni allora già poste, o che per l'avenire si porranno, socto qualunque forma, appellatione, o effecto secondo qualunque distributione di prestanze, prestanzoni, o simili graveze della città di Firenze, così già ordinata, o che si dovesse ordinare, non si possa in alcuno modo proporre, o mettere, o vero sopra esse proposta fare tra i Signori Priori dell' arti et il Ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, Ghonfalonieri delle compagnie del popolo et dodici buoni huomini del decto comune, socto pena a ciascuno proposto che la proponesse di fiorini mille d' oro, ipso facto, et che s' intenda essere commessa in esso acto di proposta et a llui per ciascuna volta si debba torre et al comune di Firenze si debba pagare et appichare et nientedimeno ciò che si contrafacesse et per non facto al tucto s' abbia. Eo salvo et excepto che le predecete cose non s' intendino per quella petitione, provisione o vero proposta, la quale procedere innanzi che si ponga la solennità et forma infra scripta, cioè, che quello uno, o vero più, per cui parte la petitione si facesse, o vero in cui favore la gratia, o vero diminutione, o remissione che si contiene nella provisione, o vero proposta potesse nominatamente ridundare, sieno tenuti et debbano [carta 11] scrivere, o vero fare scrivere et in scriptura ridurre, tucta la substantia et tucti et ciascuno beni, ragioni et crediti qualunque appartenenti a qualunque, compreso sotto il favore di tale gratia, diminutione o remissione, distintamente et chiaramente per propri vocaboli, et confini, et demonstrationi loro, colla loro stima et valuta, ragionevole vera et giusta scripta appresso a ciascuno d' essi beni, ragioni et crediti et substantia, excepto le pecunie numerate, per le quali non si debba fare stima, ma debbasi il numero d' esse dichiarare, et tali scripture presentare et lasciare all' officio de dieci del

catasto del comune di Firenze, excepto niente di meno le masseritie che fussono in casa dell'abitatione sua, le quali masseritie vulgarmente si dicono le masseritie di casa, le quali non sieno tenuti fare scrivere oltre alla sua libera volontà.

46. — *Facciasi libro delle sustantie di chi domanda grazia di graveze*

Item, che essi dieci ufficiali del catasto, all'ufficio de quali sarà presentatione facta et lasciata, sieno tenuti et debbano per alcuno de proveditori, o vero scrivani, o ministri del loro ufficio, il tenore d'esse scripte subitamente fare scrivere in certo libro, il quale si debba per decta cagione ordinare per lo loro ufficio; presso al quale ufficio continuamente si debba tenere, socto pena di lire cinquecento a ciascuno d'esso ufficio che non observasse, et al comune di Firenze si debba appichare. Et che tale libro, et ogni scriptura che vi fusse dentro, si debba mostrare a chi il volesse vedere, et ciascuno possa di quello trarre copia, come liberamente vorrà.

47. — *Beni non raportati cadono in frodo.*

Item, che tutti et ciascuno beni, ragioni, crediti et substantie, le quali dovessono essere ridotte in scriptura, secondo che di sopra si dice, et non fussono stati ridotti et scripti, presentati et lasciati come di sopra, allora ipso facto s'intendino essere et sieno da colui, o vero coloro, di cui primo fussono stati tolti et rimossi et incorporati et publicati, et appartenersi solamente al comune di Firenze per la metà; se il resto della diminutione o vero gratia dovesse venire in danno d'esso comune, ma se a danno d'alcuno ghonfalone, per essa metà si debba restituire a esso ghonfalone. Et per la quarta parte si debba dare et restituire al rectore o vero ufficiale che la decta metà nel comune realmente avrà facto venire. Et per la quarta parte al notificatore, o vero all'accusatore. Ma, se saranno presentati et lasciati senza ragionevole, giusta et vera stima et valuta, allora et in quel caso tucto quello che volessono oltre alla stima, o vero più, o vero per rata di quello che meno oltre alla giusta et ragionevole stima, fusse rapportato et lasciato ipso facto, tolto, rimosso, incorporato et publicato, s'intenda essere et sia come de beni

non rapportati di sopra et disposto che si debba retinere et dare per le rate; et come de decti beni non rapportati di sopra e disposto et dichiarato. Et che, o se non saranno rapportati, e lasciati come di sopra, o vero se fussono rapportati et lasciati senza ragionevole stima o no, et per quanto meno si stia et stare si debba alla dichiarazione che si farà ogni volta per l'ufficio de decti uficiali dieci del catasto. Et tale dichiarazione s'abbia per la verità et quella si possa scquitare per ciascuno, rimossa qualunque oppositione et difesa.

48. — *Ciascuno possa notificare.*

Item, che ciascuno che volesse, possa qualunque che non avesse rapportato i beni, ragione, crediti et substantia, come di sopra è tenuto, o vero rapportare et senza giusta stima intamburare, et in qualunque tamburo che sia deputato et tenuto in quel luogo come voranno i decti uficiali dieci del catasto, o vero le due parti di loro; et che essi uficiali del catasto sieno tenuti, sopra ciascuna intamburatione, procedere et absolvere et condannare, come sono tenuti gli octo della guardia della intamburatione contenente d'alcuno il quale ingiustamente tenesse et possedesse de beni del comune di Firenze, socto quelle medesime pene et qualunque preiudici.

49. — *Gli uficiali àno a cercare di chi non avesse portata.*

Item, che i decti uficiali del catasto sieno tenuti et debbano con ogni diligentia investigare de beni, ragioni, crediti et sostanze non rapportate, o vero rapportate et senza giusta stima, et quegli alle mani del loro ufficio, in nome del comune di Firenze, ridurre et ritenere, restituire et dare a chi et per rata, come di sopra è scripto chiaramente.

50. — *Rinvocatione della legge degli otto.*

Item, che alle petitioni, provisioni o vero proposte, che si proporranno o vero faranno tra Signori Priori dell'arti et il ghonfaloniere della giustitia et i loro collegi, poi che questa presente provisione sarà nel consiglio del comune di Firenze approvata, la decta provisione della quale di sopra nel principio si fa mentione, fermata negli opportuni consigli del decto popolo et comune del mese d'octobre dell'anno MCCCCXXIII,

allora s'intenda essere et sia rievocata et annullata, et di niuno valore, efficacia o vero effecto; ma questa presente provisione in luogo di quella, con gli effecti solamente sopra scripta, succeda et succedere s'intenda et cosi s'osservi, ri[carta 12]mosso qualunque oppositione. Questo a chiarezza aggiunto, che la rievocatione della predecta provisione niuno effecto porga a quelle cose le quali insino a hora per observatione d'essa provisione fussono state facte, ma quelle rimangano in quel essere che sono.

Che <sup>1)</sup> ciascuno de predecti Dieci uomini, de quali saranno discripti di socto, abbiano et avere s'intendino per suo salario et remuneratione della sua fatica fiorini octo d'oro per ciascuno mese dell'anno predecto, etiamdio senza alcuna diminutione della pecunia della cassa generale del decto comune. Et che i Camerlinghi della camera del decto comune sieno tenuti et debbano della pecunia d'esso comune deputata, o vero che si diputerà per le spese della cassa generale del decto comune, dare et pagare di mese in mese a ciascuno de decti dieci, o a suo procuratore donde si fusse et dove fusse, o sarà ordinato i decti fiorini d'oro per ciascuno mese, etiamdio senza alcuna ritenzione, detractioe o vero diminutione d'alcuno directo, graveza o gabella, et senza alcuna bullecta, licentia, stantiamiento o vero subscriptione che si dovesse avere, et senza osservare alcuna altra solennità, veduta solamente la presente provisione.

Item, che se durante l'anno predecto alcuno de predecti dieci dal decto ufficio per qualunque cagione vacasse, et il successore si facesse, che tale successore pel resto del tempo abbia et avere s'intenda, et debba simile salario et quel me-

<sup>1)</sup> Nel manoscritto A questo paragrafo è proceduto dalle parole: « In dei nomine. Amen. Anno incarnationis domini nostri Iesu Christi millesimo quadringentesimo vigesimo septimo indictione quinta die xxviii mensis Iunii, in consilio populi, et die trigesimo mensis cuiusdem in consilio comunis. Mandato magnificorum dominorum priorum artium etc.

« Cum quemcumque debitam pro labore mercedem etc....

« Vinta et omnibus moribus etc. providerunt etc. ».

desimo che avere dovesse il principale, se non vacasse. Et così i Camerlinghi della camera della decata pecunia della decata capsula generale sieno tenuti fare il pagamento, rimosso qualunque oppositione et contradictione.

I nomini de decati dieci sono questi:

Bartolomeo di Iacopo Ridolfi.  
Giovanni di Matheo dello Scelto.  
Maso di Piero di Masino dall'Antella.  
Bernardo di Filippo Giugni.  
Cante di Giohani Compagni.  
Lionardo di Filippo degli Strozi.  
Iacopo di Monte di Pugio.  
Antonio di Ser Tomaso Masi.  
Andrea di Veri Rondinelli.  
Banco di Sandro di Filippo <sup>1)</sup>.

Gli animi <sup>2)</sup> loro disponendo sempre a quelle cose che si veggono avere migliore forma, i magnifici et potenti Signori Signori Priori dell'arti et il gonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, et per questo udito le cose, ricordate loro per parte de dieci uficiali del catasto per due di loro, contenente come nella provisione, che dispone dell'auctorità del loro uficio tra l'altre cose si contiene in effecto, che tutti quelli che saranno inchiusi in alcuno de catasti, compresi nella provisione, fussono tenuti infra certo tempo che si dovesse ordinare per essi dieci, rapportare tutti et ciascuno beni immobili, rustichi o cittadineschi con le loro parti, qualità, demonstrationi et qualunque confini et con giusta et ragionevole stima o vero valuta di ciascuna delle

---

<sup>1)</sup> Il manoscritto *A* contiene ancora alla fine di questa nomenclatura « Ego Altomannius etc. » — Nel *Registrum intrinsecarum* (1426-1456), c. 409, i suddetti Dieci sono distribuiti secondo l'ordine seguente:

*Santo Spirito*: Bartolomeo di I. R., Giovanni di M. d. S.

*Santa Croce*: Maso d. P., Bernardo di F. G.

*Santa Maria Novella*: Cante di G. C., Lionardo di F. d. St., Banco di S. F.

*San Giovanni*: Andrea di V. R., Antonio di S. T. M., Iacopo di M. d. P.

<sup>2)</sup> *A* contiene questo testo in latino.

predecete cose, tale stima, o vero valuta, ridotto a quantità di pecunia numerata; stimando nientedimeno i beni immobili secondo l'utilità de fructi, o vero rendite, come in essa provisione pienamente si contiene; altrimenti ipso facto et senza altra incorporatione, dichiarigione, solennità, substantialità, o vero acto, la metà di quegli beni et della substantia lasciati adietro et non rapportati, s'intendesse essere et fusse incorporata et confiscata al comune di Firenze per la metà d'essa metà la quale si dovesse ritenere per esso comune, et per l'altra metà si dovesse dare et consegnare pe decti ufficiali al notificatore, di facto et senza altra solennità. Et se notificatore non fusse, o vero se fusse et la sua metà non volesse, per tucta la metà a esso comune di Firenze si dovesse dare et appichare. Et similmente s'intendesse et facesse, se alcuna fraude fusse commessa nella stima de beni, o vero fructi, o utilità, che d'essi si dovesse pigliare, cioè che per rata della fraude commessa nella stima de beni o vero fructi s'intendesse incorporata la metà de beni di colui per cui cagione la fraude commessa sarà, come le predecete cose, in effecto et più altre appariscano nella provisione fermata negli opportuni consigli del decto popolo et comune di Firenze del mese di maggio proximo passato, cioè nel consiglio del comune predeceto a dì XXIII d'esso mese di maggio che comincia: « *Quos quot et quales et cetera* ». Et come per le cose predecete risulta l'effecto, il quale se altrimenti non si riforma gitterebbe non picholo incommodo a avere la verità con ciò sia cosa che sarebbe extrano credere o vero pensare qual notificatore o il comune volesse partecipare ne beni immobili insieme col notificato, per che esso notificatore o il comune non potrebbe alcuna utilità di tali beni riportare, et presso agli intendenti non sarebbe alcuno dubio, però che colui che fusse [carta 13] notificato, verisimilmente per più ragioni desiderebbe niuno fructo non che per lo notificatore o comune, ma nè ancora per sè di quegli potersi trarre per ranchore et odio preso, per le quali cose facilmente ciascuno rimossa la speranza del guadagno dal notificare si ritrrebbe. Et finalmente conchiudendo, che non per mezano avito delle cose s'anno a fare et per che abbia perfectione e di bisogno in questa parte in meglio l'effecto riformare.

Et ultimamente inteso ancora il rapporto de sue (*sic*) loro collegi deputati a queste cose praticare. Et volendo il decto effecto allo infra scripto migliore ridurre, o vero a quello aggiugnere et più oltre le infra scripte cose provvedere. Avuta etc.... Providono etc....

52. — *Debbano gli uficiali chi fusse chiarito avere commesso fraude in beni immobili chiarire la quantità.*

Che i dieci uficiali del catasto sieno tenuti et debbano subitamente, come avranno deliberato, alcuno non avere rapportato alcuni beni immobili in tucto o imparte a chi et infra quel tempo che per essi uficiali fusse ordinato, o vero fraude nella stima avesse commesso, o altra cosa, per la quale alchuni beni immobili, o vero parte d'essi, venghino al comune di Firenze, che si confischino per la metà, et per la metà o tucto si debba ritenere per sè, o vero per la metà della decta metà se debba dare o consegnare al notificatore, etiaudio avute quelle informationi delle quali a lloro parrà, o senza ancora et difacto, et senza fare innanzi richiesta, solennità, o vero acto, come liberamente vorranno, dichiarare il pregio o la valuta di tale metà per tucto o parte si debba ritenere per lo comune, o vero dare et consegnare per la metà al notificatore, come di sopra si dice, socto quella pena, socto la quale la verità della fraude fra due mesi dal dì della notificatione sono tenuti di dichiarare, secondo la decta provisione, decta di sopra, et come della decta pena è ordinato nella provisione, della quale di sopra si fa mentione.

53. — *Chi sarà chiarito sia debitore per la quantità.*

Item, che colui, il quale sarà stato chiarito avere commesso fraude, o vero colui i beni del quale per parte verranno da essere incorporati per la fraude et dichiarazione nel comune, o vero nel comune et il notificatore, come di sopra, ipso facto s'intenda essere et sia debitore del comune di Firenze della quantità dichiarata per lo pregio della parte che si dovesse incorporare. Et così si debba fare scrivere ne libri del decto comune che sono appresso i camerlinghi del comune di Firenze. Et sia tenuto et debba, infra dieci dì proximi futuri dal dì della dichiarigione del pregio predecto, avere

pagato, dato et numerato il pregio dichiarato a camerlinghi et cassiere di camera del decto commune et per lo decto commune riceventi, sotto pena del quarto più di quello che nel termine non fusse stato pagato. Et il pagamento di questo medesimo pregio venga in luogo della incorporatione de beni, si che per lo pagamento del pregio, o vero della quantità dichiarata, i beni rimanghino et appartenghino presso a colui, di cui prima inanzi la fraude commessa erano et appartenevansi.

54. — *Camerlinghi paghino la quarta parte al notificatore.*

Item, che subito ricevuto il decto pregio o vero la quantità dichiarata, i camerlinghi et il cassiere della camera del decto comune sieno tenuti et debbano dare, pagare, numerare et restituire la metà di quella quantità al notificatore, o a suo procuratore, donde si fusse et dove fusse ordinato, senza alcuna ritentione, detractioe o vero diminutione d'alcuno directo, graveza o gabella, et senza alcuna licentia, stantiamiento, o subscriptione et senza osservare alcuna solennità. Veduto solamente la deliberatione de decti dieci del catasto, o delle due parte di loro, che contenesse la dichiarigione del nome del decto notificatore di tale mancamento o vero fraude. Et l'altra metà a entrata del decto comune si debba porre et a utilità d'esse comune per le spese della cassa generale del decto comune.

Item, che la decta chiarigione del pregio s'intenda fortificata con quella fortificatione che è fortificata la dichiarigione della fraude secondo la provisione della quale sopra si fa mentione.

55. — *Condennati sieno costretti a pagare.*

Item, che colui il quale dovrà pagare il decto pregio possa et debbi essere constrecto, personalmente et ne beni, ad dare et pagare tale pregio, rimosso ogni contradictione. Et che i proveditori della camera et delle faccende del decto comune con effecto facciano gravare et constrignere personalmente et ne beni ciascuno tale debitore a pagare il pregio che fusse chiarito, rimosso qualunque contradictione et difesa.

56. — *Ricorso del notificatore et de proveditori.*

Item, che se i proveditori della camera et delle faccende del decto comune, o vero il notificatore, crederranno la chiarigione del pregio essere stata di minore quantità, che la ragionevole et giusta stima possino, et a lloro et ciascuno di loro sia lecito infra due mesi proximi futuri dal dì di tale chiarigione; ma almeno innanzi la fine d'essi due mesi per dieci dì ricorrere et avere ricorso dinanzi all'ufficio de Signori Priori dell'arti et del Ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, et dire, et allegare a pparole et per scriptura dinanzi a lloro, come non sia stata chiarita la quantità del pregio, giusta et le cagioni per le quali esso [carta 14] pregio doveva essere maggiore. Et che i Signori Priori et il ghonfaloniere, o vero le due parti di loro — gli altri etianadio absenti et non richiesti — possino, sieno tenuti et debbano tucti i decti tali che a lloro ricorressono udire, et se alcuna cosa per scriptura dessono ricevere. Et almeno infra tre dì dal dì del ricorso per alcuno de mazieri fare citare i decti ufficiali del catasto, i quali avessono chiariti a comparire dinanzi a lloro et loro collegi certo dì et hora, et per tale dì et hora i decti Signori et ghonfaloniere sieno tenuti i decti collegi fare raunare in sufficiente numero; il quale dì et hora essere debba infra dieci dì dal dì del ricorso proximi futuri; et a udire colui che fusse ricorso, o vero il suo ricorso, in presentia d'essi Signori et collegi, et a rispondere, dire et allegare le cagioni et ragioni per le quale abbiano dichiarato tale pregio et non maggiore. Et loro aditi, o alcuno che parlasse per loro, o vero essi non venendo, altri per loro et debitamente aspectato il dì ordinato, subitamente sieno tenuti proporre tra loro et i decti collegi quello che a decti Signori et Ghonfaloniere parrà di maggiore pregio. Et possino i decti Signori et collegi, et le due parti — gli altri ancora absenti, et non richiesti, non acceptanti, morti, o vero rimossi — infra decti dieci dì chiarire quello maggiore pregio che vorranno, o vero ancora confermare il pregio chiarito come vorranno et parrà loro et tucto quello che fusse chiarito, fra decti dieci dì, per essi Signori ghonfaloniere et collegi, non minuendo il pregio chiarito, vaglia et tenga et

possa si et debbasi osservare, rimossa qualunque contradictione. Et se advenisse di maggiore pregio chiarito farsi pe decti Signori ghonfalonieri et collegi, et le due parti, infra dieci di predecti, s'intenda essere stato et essere debitore del primo pregio chiarito, et ancora dell'aggiunta del pregio poi facto del decto comune, et debba essere descripto per debitore di questa tale aggiunta, come del primo pregio di sopra è ordinato. Et questo medesimo resto del pregio sia tenuto pagare infra dieci di proximi futuri dal di della chiarigione, socto pena del quarto più di quello che non fusse stato pagato; et il pagamento si faccia a coloro, et convertiscasi nelle cagioni et come di sopra del primo pregio è ordinato. Et così i proveditori facciano costringere personalmente et ne beni il debitore a pagare. Et i camerlinghi et cassiere sieno tenuti restituire et dare al notificatore la parte sua, come del primo pregio è ordinato, et così per ciascuno, s'osservi, rimossa qualunque contradictione.

57. — *Duveto degli uficiali.*

Considerando <sup>1)</sup>; i magnifici et potenti Signori Signori Priori dell'arti et il ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, come del mese di maggio proximo passato fu per gli opportuni consigli del popolo et commune di Firenze, tra l'altre cose solennemente ordinato, che per certa forma si dovessero eleggere et deputare dieci cittadini popolari et guelfi in officiali del catasto con l'auctorità et altre cose, che si contengano nella provisione che comincia: *Quos quot et quales etc.* fermata nel consiglio del comune a di ventiquattro del decto mese di maggio; et infra l'altre cose che ciascuno d'essi dieci avesse duveto et prohibitione durante il tempo dell'anno della sua electione et deputatione da ciascuno et qualunque oficio del decto comune, così di dentro come di fuori, di qualunque dignità, qualità, o conditione si sia etiandio da tre maggiori, cioè de priori dell'arti

---

<sup>1)</sup> Il testo originale di questa legge (Provvisioni, to. CXVII, c. 44<sup>1</sup>) è preceduto dalle formule solite e seguito dalle stesse. È a notarsi che questa legge fu approvata con 212 fave nere contro sole 17 bianche.

A. Contiene questo testo in latino.

et ghonfaloniere della giustitia del decto popolo et comune, ghonfalonieri delle compagnie del popolo et dodici buoni huomini del decto comune, il tempo del quale uficio in tucto o in parte concorresse col tempo dell'anno predecto. Et di poi del medesimo mese furono electi et deputati secondo la forma et effecto della decta provisione, et essi paiono essere habili et duveto non avere come ufici socto la decta dispositione, non compresi agli ufici infra scripti: et che per tale habilità più incomodi potrebbono seguire, così alla perfectione di quelle cose le quali a lloro per la decta provisione sono commesse, come a bisogni degli ufici ne quali fussono, con ciò sia cosa che utilmente a due variati ufici in uno medesimo tempo non si può attendere. Et vogliendo alla predecta dispositione aggiungere le infra scripte cose, providono:

« Che socto la decta prohibitione et duveto et effecto  
« d'essa s'intendino essere et sieno compresi gl'infra scripti  
« ufici et ciascuno d'essi, cioè:

« L'uficio de sei consiglieri della mercatantia et della  
« università della mercatantia della città di Firenze,

[carta 15] « L'uficio de consoli di ciascuna delle ventuna  
« arti d'essa città,

« L'uficio del consiglio del dugento,

« L'uficio del consiglio del cento trentuno,

« L'uficio del consiglio del popolo et

« L'uficio del consiglio del comune.

« Et che ciascuno de decti dieci uficiali abbia et avere  
« debba, durante il suo uficio, duveto ancora da ciascuno de  
« decti ufici del quale il tempo in tucto o in parte concor-  
« resse col tempo dell'anno predecto, et così s'osservi ».

A' di XXVI del mese d'aghosto MCCCCXXVII.

*Rechate si riducino a gonfaloni et quartieri.*

Lo spaccio di quelle cose che appartenghono alla infra scripta materia disiderando i magnifici et potenti Signori Signori Priori dell'arti et il ghonfaloniere della giustitia del popolo et comune di Firenze, però inteso quelle cose che prudentemente sono state exposte pe discreti huomini due degli

ufficiali del catasto del comune di Firenze dicenti per lor parte et de compagni, come nella provisione fermata negli opportuni consigli del decto popolo et comune del mese di maggio proximo passato, contenente dell'auctorità, balia et exercitio del suo ufficio, fra l'altre cose è disposto che essi ufficiali del catasto sieno tenuti fare ordinare più catasti in alcuni de quali sieno tenuti fare scrivere tucti et ciascuno beni immobili, rustichi o cittadineschi colle sue parti, qualità, demonstrationi et qualunque confini; et qualunque crediti et mercatantie et traffichi dovunque si fussono colle qualità et demonstrationi, come di sopra, distinctamente et chiaramente, sì che ciascuna cosa delle predecete si potesse cognoscere per sè medesima, et alcuna fraude non si potesse commettere. Et le decete medesime scripture de catasti avere incamerate infra certo tempo, socto pena et come nella deceta provisione si contiene. Et che tucti quegli che saranno inchiusi in essi fussono tenuti, fra tempi che (che) sarebbono ordinati et dichiarati, rapportare i suoi beni colle demonstrationi, confini, estime et altre cose, et socto le pene comprese nella deceta provisione, come queste cose et altre in effecto et a pieno è stripto (*sic*) nella provisione che comincia: *Quos quot etc*, approvata nel decto consiglio del comune a di XXIII d'esso mese di maggio. Et come molti d'essi medesimi compresi per observatione et secondo la forma della provisione rapportarono i loro beni immobili etiamdio qualunque picholo pezo colle demonstrationi et qualunque confini; et ancora qualunque credito et debito distinto et chiaro, come nelle portate decete si contiene; le quali tucte cose, facta prima certa dichiarazione de debiti, si debbano transcrivere da parola a parola, et con quella lungheza di parole ne libri o vero catasti che s'incamerranno et così sono tenuti fare i deceti ufficiali, come di sopra in parte è narrato. Et come per le predecete cose et per l'observantia d'esse si cognosse multiplicare si grande et inextricabile viluppo di scripture et senza fructo che si altrimenti non si provedesse, tucto quasi il tempo degli ufficiali solamente in ordinatione et perfectione di tali scripture senza dubbio si consumerebbe, et finalmente conchiudendo, che se la infra scripta facultà et habilitatione a lloro sarà data, l'opera sarà più tosto producta a perfectione et senza

danno di commune et senza commettere alcuna fraude o inganno. Et per questo addomandando se alla Signoria pare utile per lo comune, far fermare le infra scripte cose opportunamente. Et finalmente udito il rapporto facto per quattro de loro collegi, a quali esse cose a esaminare furono commesse, et prestando fede a decti uficiali, et vogliendo vixta la petitione d'essi uficiali et etiamdio a lloro complacentia le infra scripte cose ordinare etc....

**Providono**

Che i decti uficiali del catasto sieno tenuti et debbano, i decti rapporti o vero rechate facte per coloro che sono inchiusi nel catasto, ridurre a ghonfalone et quartieri o vero per alfabeto, o altrimenti, a tale regola et ordine che agevolmente i beni di ciascuno si possino trovare et la sua partita. Et esse a modo et forma di libri fare legare, come communalmente si sogliono legare i protocolli de notai, socto buone et sufficienti chovente et in tal modo che verisimilmente sieno durabili.

**59. — Possono dichiarare i debitori veri o non veri.**

Item, sieno tenuti et debbano, come nella provisione dell' auctorità del loro uficio è disposto, esaminare i debiti a quali quel tale, i beni [carta 16] del quale vorranno descrivere, si dicesse essere obligato o vero tenuto, et quegli aggiunte le cautele et le solennità che si richieggono per la decta provisione, dichiarare per veri quegli che penseranno essere veri, et quegli che non approveranno o non accecteranno far cancellare et di queste medesime dichiarazioni far fare nota nelle decte scripture delle portate, si che sempre apparisca la verità et vedere si possa senza macula.

**60. — Come si riducono i beni in brevità.**

Item, possino i decti uficiali ne catasti, che per loro si faranno fare et incamerare, ridurre la partita di ciascuno che dovrà essere ridocto et inchiuso et de suoi beni immobili rustichi socto questo effecto et forma, tale podere confinato, dichiarato et dimostrato, come nella provisione si contiene, et poi con tanti pezzi di terra col decto podere usati

di lavorarsi, o vero i quali col decto podere si lavorano per lo tale lavoratore del podere; de quali pezi delle terre colle loro demonstrationi, confini, qualità et qualunque parti apparisce in tale libro delle portate da tal carta, insino a tale carta, d' esso libro.

61. — *Come si riducono debiti, crediti et traffichi in brevità.*

Item, che facte le dichiarigioni de debiti, come di sopra possino i decti uficiali ne decti catasti che s'incamerranno, ridurre in effecto la partita di ciascuno da essere ridocto et de suoi crediti, mercatantie et traffichi socto questo effecto, cioè tale predecto in tale traffico, o vero bottega, o vero compagnia ponendo et descrivendo ciascun traffico, bottega o vero compagnia per sè separata; se colui che sarà descripto più n' avesse computati i debiti et crediti et ogni substantia di tale traffico, boctega (*sic*), o vero compagnia, resta debitore o vero creditore, come in effecto sarà la verità, in tanta quantità, come apparisce in tale libro delle portate da tale carta insino a tale carta, riducendosi all'effecto et somma delle somme del debito o del credito in tale traffico, boctega, o vero compagnia, senza alcuna dichiarigione delle partite, o vero nominatione di particolari debiti et crediti et le quantità d' essi.

62. — *Come gli uficiali debbano incamerare le portate.*

Item, che i decti uficiali del catasto sieno tenuti et debbano similmente co libri, o vero catasti, che per loro si faranno et incamerranno, incamerare i decti libri delle portate et infr' al decto termine et socto quella medesima pena, rimossa qualunque contradictione; sì che sempre in ciascuno caso et dubio si possa avere il ricorso al suo originale, et la verità senza fraude avere.

63. — *Incamerato il catasto gli uficiali sieno liberi dalle pene.*

Item, che incamerati i decti catasti et scripture nel modo et forma et socto l' effecto predecti et nel termine dell' anno della sua electione, s' intendino i decti uficiali del catasto,

quanto alle predecite cose a pieno avere osservato ed adempiuto quelle cose che si dispongono et richieggono nella provisione che contiene della loro auctorità, ufficio et balia; et in niuna pena per queste mutationi essere incorsi, ma insino da hora per decta cagione s'intendino da ciascuna pena che in quella provisione si contiene pienissimamente assoluti et liberati, et non possino per niuno tempo per essa cagione in alcuno modo essere molestati o inquietati.

---

Fanno <sup>1)</sup> mettere bando ricordare et notificare i dieci ufficiali de catasti nuovamente ordinati per lo comune di Firenze etc. ogni et ciaschuno cittadino et ogni altra persona, la quale nella città di Firenze soporta (*sic*) o sopportare dovesse prestanze et altre qualunque graveze, di qualunque stato o condictione si stia, etiandio che avesse alcuno speciale privilegio o immunità. Che ciaschuno de loro sieno tenuti et debbano per di qui a tutto di dodici del mese di luglio proximo che viene raportare per scriptura dinanzi a decti ufficiali tucti et ciascheduni loro beni immobili posti nella Città o Contado di Firenze, o in qualunque altra parte del mondo, et etiandio ogni quantità di pecunia et animali di qualunque ragioni degni di prezzo, colla loro stima, et ogni mercatantie et traffichi et altri qualunque beni et crediti etiandio denari di monte, di qualunque ragione o condictione si sia; et ogni ragioni che avessono in qualunque luogho, cosi d' ntro (*sic*) al territorio del comune di Firenze, come di fuori in qualunque parte del mondo, raportando per decta loro scriptura i poderi et altri loro beni immobili co loro vocabuli, qualità et confini colle prestanze de lavoratori, et co buoi et altre bestie a lloro pertinenti per respecto di lavorare essi poderi et beni colla stima d'essi animali distintamente et chiaramente ciaschuna cosa di persè per modo che ciaschuno de detti beni cognoscere et ritrovare si possa, colla quantità de fructi che i detti beni immobili per ciaschuno anno rendono sotto questo exemplo, cioè tale podere o pezo di terra posto in tale luogho al quale etc. Et tale quantità la quale tale lavoratore à per prestanza et tali buoi et animali di tanto pregio et la rendita o fructo che cavano, o vero riceveno d'essi beni anno per anno; et tucti altri loro beni et ragioni, animali degni di prezzo, crediti et mercatantie et traffichi colle stime loro, cioè a ciaschuna delle predecete cose, colla stima ridotte ad pecunia numerata. Ancora possino et debbino raportare i loro debiti et incarichi et contui gli ànno. Et oltrattio tucte le loro boteche per nome et soprano et la loro età excepto fanti, factori, Balie Ministri, o discepoli maschi

---

<sup>1)</sup> A. c. 13<sup>a</sup> sqs.

o femine. Salvo et riservato che il sopradetto termine di sopra assegnato non s'intenda per quegli cittadini i quali durante il detto termine si truovassino in alcuno ufficio o castallanarie fuori della città di Firenze, i quali debbano riferire et raportare come di sopra è detto per tutto il mese di luglio.

Ancora che tucti et ciaschuni contadini descripti o vero compresi ne l'ultima distributione de l'extimo del contado, incamerato del mese d'agosto proximo passato, etiamdio qualunque privilegio o immunità avesse, o di qualunque conditione, qualità, o vero stato fussi, sieno tenuti et debbano rapportare per scriptura dinanzi a detti ufficiali per di qui a per tucto il mese di luglio proximo che viene tucti et ciascheduni loro beni mobili et immobili et qualunque quantità di pecunia et tucti animali degni di prezo ai qualunque generatione, et ciaschuni crediti, mercatantie et traffichi, et altri qualunque beni et ogni loro substantia in qualunque luogo, cosi dentro al tenitorio del comune di Firenze come di fuori, in qualunque parte del mondo avessono, o a. llozo s'apartenessono et tucti i loro debiti et con chui gli anno, rapportando tucto per loro scripta, come di sopra si dice.

Ancora che ogni et ciaschuna persona esistente, o vero habitante nella Città, Contado o vero distretto di Firenze, o in qualunque altra Città, Terra, Castello, Villa, o vero luogo, dove il comune di Firenze à, o vero avesse, prominentia, maggoria o guardia il quale non si opporta, o vero pagha le factioni et graveze co cittadini, o vero subditi del comune di Firenze, come fanno i secolari di detti luoghi di qualunque dignità, qualità o conditione esistente etiamdio se e (*sic*) fusse eclesiastica o religiosa persona, o chiese, spedali, capelle, opera Capitoli o vero conventi di qualunque generatione, o che avesse qualunque exentione, immunità o vero privilegio etiamdio singulare et per qualunque modo. Et ciaschuno de sopradetti sieno tenuti et debbano rapportare per loro scriptura dinanzi a detti ufficiali per di qui a tucto il mese di luglio tucti et ciascheduni loro beni mobili et immobili et qualunque quantità di pecunia et ciascheduni animali degni di pregio di qualunque generatione et ciascuno loro crediti, mercatantie et traffichi et ogni altri loro beni ragioni et substantie esistenti solamente ne sopra detti luoghi et qua-

lunque d'essi et apportando tucto per loro scriptura nel modo et forma che di sopra si dice.

Ancora che ciaschuni forestieri non esistenti, o vero non abitanti in alcuno de sopra detti luoghi etiamdio che avesse qualunque privilegio o immunità di qualunque dignità, qualità, conditione o vero stato esistente, niuno exchiusione che non sia compreso co sopradetti il quale avesse alcuni beni immobili nella città, contado o vero distretto di Firenze, o vero in altra qualunque città, terra, castello, villa o luogho, dove il comune di Firenze avesse prominentia o ghuardia. Et sieno tenuti et debbano raportare dinanzi a decti ufficiali per loro scriptura tucti et ciascheduni loro beni immobili i quali avessono, o a llo ro per qualunque ragione s'apartenessono in alcuno de predecti luoghi, per di qui a tucto agosto proximo che viene, rapportando per loro scriptura, nel modo et forma come di sopra si dice.

Ancora che ciascheduna persona layca o vero secolare, di qualunque stato o conditione si stia, etiamdio che avesse alcuno privilegio, immunità, excentione della città, contado o distretto di Firenze, o d'altra qualunque città, terra, castello, villa o luogho nel quale il comune di Firenze à, o avesse, prominentia, maggioria o ghuardia, o d'alchuno de detti luoghi (*sic*), o vero in alcuno d'essi abitanti sopportanti et factenti le graveze et factioni cogli huomini et persone del suo comune o vero luogho; sieno tenuti et debbano rapportare dinanzi a detti ufficiali per loro scriptura per di qui a tutto il mese di luglio, tucti et ciascheduni loro beni mobili et immobili et ciascheduna quantità di pecunia, et ciascheduni loro animali di qualunque generatione. degni di pregio et ciaschune mercatantie, crediti et traffichi et ciascuno altri loro beni et ragioni, et ogni loro substantia esistente solamente ne sopra decti luoghi o in alcuno d'essi et apportando nel modo et forma che di sopra è detto.

Ancora che ciascuna arte, università, o vero collegio di secolari persone della città di Firenze sieno tenuti et debbano per di qui a tucto il mese di luglio rapportare per loro scriptura, dinanzi a decti ufficiali tucti i loro beni mobili et immobili et ogni et ciascuna quantità di pecunia et ciaschuni

crediti, mercatantie et altri qualunque beni et ragioni, et ogni loro substantia in qualunque luogho existente, rapportando nel modo et forma che di sopra è detto.

Notificando ciaschuno dei sopra nominati et ne sopra decti capitoli et bandi, et ciaschuno d' essi compresi che non raporterà interamente ogni sua substantia et la stima d' essa, come di sopra si dice, di facto s' intenda essere et è, tucto ciò che ne mancasse incorporato et confiscato per l' una metà al decto comune di Firenze, et ciaschuna persona ne può essere notificatori in secreto et in palese et guadagna la metà di decta metà, come si dispone per decta rinformazioni et serà ne tenuto il secreto a chi in secreto vorrà notificare; salvo et riservato giusta cagione o giusto impedimento a qualunque dei sopra decti, come di sopra è decto, non rapportasse, il quale impedimento et giusta cagione sia, et essere debba, a dichiaratione et diliberatione de decti ufficiali, et duo parti di loro, pro loro expresso portato.

Notificando a ciaschuno de predecti che la stima di fiorini sette di fructi per ciascuno anno faccino la valuta di fiorini cento per la possessione et proprietà de beni.



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197


198

199

200

# APPENDICE

---



I.

*Estratti degli Ordini facti pe primi uficiali del Catasto.*

(c. 52) Die quarta Iulii MCCCCXXVII.

I predicti uficiali tucti insieme raunati nel luogo della loro usata residentia, observate le cose che si debbano observare, come di sopra, mossi da giusti cagioni, providono, deliberorono et ordinarono: che ciascuna persona, la quale debbe et può essere accatastata nel catasto della città di Firenze, possa et debba essere ridocto, descripto et accatastato con tucte le sue substantie et incharichi in quel ghonfalone della città di Firenze nel quale vorrà et eleggerà.

Die V Iulii.

Item nel modo et forma predicti diliberorono et dichiarorono che qualunque rapportasse et facesse la rechata dei suoi beni et ragioni dinanzi a decti uficiali, possi et debba, nella sua scripta, nominare ciascuno debitore da fiorini uno in sù colla quantità del debito, et da fiorino uno in giù possa accumulare tucti i debitori in una somma.

(c. 56<sup>1</sup>) A di XXIII Gennaio (1427 a. f.).

Item, nel modo et forma predicti, considerando che molti sono prestantiati insieme nella presente distribuzione, i quali si sforzano per difalcare, o vero diminuire, le loro soprabbondantie, o vero substantie, da essere accatastate colle divisioni et separationi le quali rapportano per le loro scripte. Et vogliendo alle predecite cose abviare, et per accrescimento del decto catasto utilmente providere,

---

NB. La tabella assai importante dei « pregi et stime di ricolte » è stata riprodotta (con molti errori) dal Canestrini. Noi rimandiamo il lettore al C. (o. c., pp. 414-418); del resto noi forse ce ne occuperemo in altro lavoro.

deliberarono: che niuna posta si possa dividere, nè separatamente accatastare, se non come nella decata presente distributione insieme si trovano prestantiati et descripti, o vero se non, come sarà deliberato et dichiarato pe' decati ufficiali, o le due parti di loro, qualunque volta; et se altrimenti si facesse o apparisse, sia vano et nulla, et tali poste si possano et debbino insieme riunire et accatastare.

## II.

### *Denunzie di proprietà.*

Catasto, n. 38, cc. 279-286.

Dinanzi a voi signori ufiscali del chatasto:

Queste sono le sustanze e beni e incharichi di noi Giovanni di Ghuiducco Ghuiducci de Spichio e di Ghuido suo figliuolo che siamo prestantiati nel ghonfalone della *Vipera*, e le sopradette sustanze e incharichi ischriveremo in questo quaderno a di .... di luglio 1427.

- 1° podere chon chase da lavoratore in più pezi di terra e sono le staiora achorda (*sic*) posto nel Chomune di Cholle Ghonzoli nel popolo di santa Maria a pogniana.... luogo detto de Spichio, ischriti quivi a piè a pezo a pezo:
- 40 istaiora di terra sodi e pasture posta luogo deto in Charpineto, dal primo via, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci de Spichio, 3° Antonio d'Adrea Gastieri, 4° no detti.
- 13 istaiora di terra posta luogo detto Charpineto, dal primo via, 2° rio mortiscino, 3° Domenico d'Iachopo di Techole, 4° no detti.
- 5 istaiora di terra posta luogo deto ameli dal primo via, 2° la chiesa di santa Maria a *pogniana mina*, 3° Salvino di Lionardo Gianetti, 4° Cenceo di Piero Ghasconi.
- 7 istaiora di terra posta luogo deto del *Querceto*, da primo, 2° 3° via, 4° Papi di Piero Chasconi.
- 3 istaiora di terra posta luogo deto il *Boscheto* dal primo rio mortiscino, 2° Papi di Piero Chasconi, 3° mona Piera donna che fu di Mateo Busoni, 4° no detti.
- 24 istaiora di terra vigniata drentovi nel mezo u pocho di sodo posta luogo detto *Insandra* dal primo via, 2° la forre, 3° Elia Alberti, 4° no detti.
- 5 istaiora di terra posta luogo deto a *Spichio* chon orto e aia dal primo, 2°, 3° via, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci de Spichio.
- 7 istaiora di terra posta luogo detto a *Spichio* dal primo via, 2° rio mortiscino, 3°, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio.

- 11 istaiora terra posta luogho deto *ilalama* (*sic*) dal primo via, 2°, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° no detti.
- 18 istaiora di terra chon chaneto posta luogho detto *ilapeschaia* (*sic*) dal primo Arno, 2°, 3°, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 5° la chiesa di santa Maria a *pognia mina*.
- 6 istaiora di terra chon chaneto e albereto posta luogho detto *ilocha* di rio mortiscino, dal primo Arno, 2° il detto rio, 3° Cipriano di Simone Guiducci da Spichio, 4° no detti.
- 40 istaiora di terra posta nel popolo di Santo Bartolomeo a Sovigliana nel sopradetto chomune luogho detto *ne le piaggie*, dal primo via, 2° Arno, 3° la resola, 4° la chiesa di santa Maria a pogniana mina, 5° Giovani di ser Giovani da Spichio, 6° Iachopo di Francescho Federighi, 7° no detti. El sopradetto podere lavorano Santi d'Orso da Cholle Ghonzoli e Orso e Checho suoi figliuoli che àno di prestanza perchè lavorino il detto podere fiorini 12. E più àno un paio di buoi per lavorare il detto podere di stima di fiorini 26. E più àno il [n] sul detto podere un' asina di stima di fiorini 5.
- Fruxtasci il sopradetto podere l' uno ano pe l'atro, l'ano staia 74 di ghrano e staia 85 di biade, e barili 33 di vino; cioè le biade, orzo, spelda, sagina, panicho e miglio.
- 1 podere chon chasa da lavoratore in più pezi di terra e sono le staiora achorda, posto nel chomune di Cholle Ghonzoli nel popolo di santa Maria a Pogniana mina, luogho detto a Spichio, ischriti qui a piè a pezo.
- 50 istaiora di terra soda e pasture posta luogho deto *ameli*. dal primo, 2° via, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° Checho di Francheto da Spichio, 5° Cenceo di Piero Chasconi.
- 30 istaiora di terra vigniata e parte soda posta luogho detto *In-sandra*, dal primo via, 2° Menicho d'Iachopo di Techole, 3° Papi di Piero Chasconi, 4° no detti.
- 8 istaiora di terra posta luogho detto Nerio mortiscino, dal primo rio detto, 2° l'erede d'Arigho di Ghonzo da Enpoli, 3°, 4° no detti.
- 7 istaiora di terra posta luogho deto *ilavatoio* (*sic*) dal primo resola, 2° rio mortiscino, 3° Salvino di Lionardo Gianetti, 4° no detti.
- 10 istaiora di terra posta luogho detto Charpineto, dal primo Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 2° Papi di Piero Chasconi, 3°, 4° no detti.
- 5 istaiora di terra posta nel popolo di santo Bartolomeo a Sovigliana [n] sopradetto chomune luogho deto *Saliscone*, dal primo via, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 3° rio mortiscino, 4° monna Piera donna che fu di Mateo Busoni.

- 3 istaiora di terra posta i[n] detto chomune e popolo, luogho detto *Intrivalle*, dal primo, 2° via, 3° Checho di Francheto da Spichio, 4° Salvino di Lionardo Gianetti.
- 11 istaioria di terra posta luogho deto a Spichio, dal primo via, 2° rio mortiscino, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° Giovanni di ser Giovanni da Spichio.
- 3 istaiora di terra chon orto e aia e chasolare posta luogho deto a Spichio, dal primo, 2°, 3° via, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio.
- 13 istaiora di terra posta luogho detto *alla resola*, dal primo via, 2° resola, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° no detti.
- 10 istaiora de terra posta luogho deto *il ghuado*, dal primo Arno, 2° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 3°, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio.
- 10 istaiora di terra parte chon chaneto posta luogho detto *ne le piagie*, dal primo rio mortiscino, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 3°, 4° no detti.
- 16 istaiora di terra posta i[n] deto chomune popolo di san Bartolomeo a Sovigliana, luogho detto *al porto ilanove*, dal primo Arno, 2° Iachopo di Francescho Federighi, 3° Meo Federighi, 4° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 5° no detti.

El sopradetto podere lavora Domenicho d'Jachopo detto *puledro* e Cenco suo figliuolo, che àno di prestanza per lavorare il deto podere fiorini 14, lib. 33, sol. 15 p[iccoli].

E più àno u[n] paio di buoi per lavorare il deto podere di stima di fiorini 27.

Frutasci il sopradetto podere l' un' ano pe l' atro, l' ano staia 64 di ghrano e staia 90 di biade e barili 22 di vivo; cio[è] panicho, miglio, sagina, orzo e spelda.

- 1 podere chon chase da lavoratore in più pezi e sono le staiora achorda, posto nel chomune di Cholle Ghonzoli nel popolo di santa Maria a pognana mina luogho detto Belosghuardo, ischriti qui a piè a pezo a pezo.
- 4 istaiora di terra posta luogho detto Bello isghuardo, dal primo, 2°, 3° via, 4° Manovello di Nello da pogniana mina.
- 42 istaiora di terra di sodi e pasture chon aia e u[n] pocho d'orto posta luogho detto Bello isghuardo; dal primo via, 2° la chiesa di santa Maria sopradetta, 3°, 4° Manovello di Nello da pogniana mina, 5° Barone di Tomaso da pogniana detta.
- 32 istaiora di terra di sodi e pasture posta luogho deto *a le tre querce*, dal primo via, 2°, 3° Manovello di Nello da pognana mina, 4° Barone di Tomaso da pogniana e Simone di Marcho da Enpoli.

- 60 istaiora di terra di sodi e pasture posta luogo deto *inghavonchio*, dal primo, 2° via, 3° Antonio d'Andrea Bastieri, 4° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 5° no detti.
- 20 istaiora di terra di sodi e pasture posta luogo deto *il poggiello*, dal primo via, 2° Barone di Tomaso da pogniana mina, 3° Antonio d'Andrea Bastieri, 4° no detti.
- 10 istaiora di terra di sodi e pasture posta luogo detto *le ripaie*, dal primo via, 2°, 3° Barone di Tomaso da pogniana mina, 4° rede di Tone d'Orso da pogniana mina.
- 44 istaiora di terra lavoratia e sòda e pasture posta luogo deto *il poderacco*, dal primo rio mortiscino, 2° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 3° Marcho di Simone da Enpoli, 4° Barone di Tomaso da pogniana mina, 5° Pipo di Schechone da Spichio.
- 5 istaiora di terra posta luogo detto i 'su rio (*sic*) mortiscino, dal primo via, 2° il deto rio, 3° la chiesa di santa Maria a pognana mina, 4° no detti.
- 6 istaiora di terra posta luogo detto i su rio mortiscino, dal primo via, 2° il deto rio, 3° Domenico d'Iachopo di Techole, 4° la chiesa di santa Maria a pogniana mina.
- 9 istaiora di terra posta luogo deto *valipertoli* dal primo via, 2° rio mortiscino, 3° Salvino di Lionardo da Spichio, 4° no detti.
- 5 istaiora di terra posta luogo deto *ne rio mortiscino*, dal primo il deto rio, 2° Salvino di Lionardo Gianetti, 3° Monna Piera donna che fu di Mateo Busoni, 4° no detti.
- 9 istaiora di terra posta luogo deto *i lavatoio* dal primo, 2° via, 3° i rio mortiscino, 4° no detti.
- 33 istaiora di terra vignata e sodi e pasture posta luogo detto a *chascolla* e *insandra*, dal primo via, 2° Salvino di Lionardo Gianetti, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° no detti.
- 18 istaiora di terra soda e pastura posta luogo detto *il pogio a doglio*, dal primo via, 2° la chiesa di santa Maria a Cholle Ghonzoli, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° no detti 5° Papi di Piero Chasconi.
- 3 istaiora de terra posta luogo detto *insaletto*, dal primo via, 2° la chiesa di Santa Maria a pogniana mina, 3° Giovanni di Ser Giovanni da Spichio, 4° Pipo di Scechone da Spichio.
- 10 istaiora di terra posta luogo detto a pogniana, dal primo, 2°, 3° via, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 5° Antonio d'Andrea Bastieri.
- 3 istaiora de terra posta luogo detto *la lama*, dal primo, 2° via, 3°, Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 4° no detti.

- 8 istaiora di terra posta luogho deto *insaletto*, dal primo via, 2° la chiesa di santo Lorenzo a Chonio, 3° Salvino di Lionardo Gianetti, 4° Benedeto e Cencco di Piero Chasconi da Spichio.
- 4 istaiora di terra chon chaneto posta luogho deto *l'isola*, dal primo via, 2° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 5° Salvino di Lionardo, 4° Barone di Tomaso da pogniana mina.
- 8 istaiora di terra soda e pastura ch'è meza di Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, per no divisa (*sic*) posta luogho deto *a la peschaia*, dal primo Arno, 2° il detto Cipriano, 3° 4° no detti.
- 15 istaiora di terra posta luogho detto *nella piaggia*, dal primo rio mortiscino, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 3° la chiesa di Santa Maria a pogniana mina, 4° 5° no detti.
- 2 istaiora di terra posta nel popolo di santo Bartolomeo a Sovigliana luogho detto *intrivalle*, dal primo, 2° 3° Salvino di Lionardo Gianetti, 4° la chapella di santa Maria degli Agnioli ch'è nella pieve d'Enpoli.
- El sopradetto podere ch'è ischrito in questa charta lavorano Ciuccio di Giovanni Manucci e Domenico suo figliuolo che àno di prestanza per lavorare il sopradetto podere lib. 89 e staia 53 di ghrano e staia 18 di miglio.
- E più àno u[n] paio di buoi per lavorare il detto podere di stima di fiorini 26; e più àno un'asina i[n] sul detto podere di stima di fiorini 5.
- Frutasci il sopradetto podere l'un'ano pe l'atro l'ano staia 45 di ghrano e staia 75 di biada e barili 15 di vino; orzo, spelda, panicho, miglio e sagina.
- 1 podere chon chase da llavoratore in più pezi di terra e sono le staiora a chorda posto nel Chomune di Cholle Ghonzoli nel popolo di santa Maria a pogniana mina, luogho deto *a picharatico*, ischriti qui a piè a pezo a pezo.
- 10 istaiora di terra posta luogho detto *chanpo lugho*, dal primo via, 2° rio mortiscino, 3° Giovanni di ser Giovanni da Spichio, 4° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio.
- 8 istaiora de terra posta luogho deto *a picharatico*, dal primo via, 2° la forre, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° la chiesa di santa Maria a pogniana mina.
- 4 istaiora di terra posta luogho deto *a picharatico*, dal primo, 2° la chiesa di santa Maria a pogniana mina, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° Pipo di Scechone da Spichio.
- 15 istaiora di terra posta luogho detto *picharatico*, dal primo, 2° 3° via, 4° la forre.

- 50 istaiora di terra sodi e pasture e terra lavoratia posta luogho deto *in chalcinaia*, dal primo via, 2° Nani di Tond' Orso da Chole Ghonzoli, 3° Checho di Francheto da Spichio, 4° Salvino di Lionardo Gianetti, 5° Gli Alberti, 6° la forre.
- 80 istaiora di terra soda e pastura posta luogho deto *in chalcinaia*, dal primo via, 2° Salvino di Lionardo Gianetti, 3° gli Alberti, 4° Tomaso di Marcho Spinellini, 5° Ser Domenico Moschardi, 6° la forre.
- 20 istaiora di terra posta luogho detto a *picharatico*, dal primo, 2° via, 3° le forre, 4° la chiesa di santa Maria a pogniana mina, 5° Giovanni di Ser Giovanni da Spichio.
- 180 istaiora di terra soda e pasture e parte vigniata posta luogho detto a *la querciuola* dal primo, 2° via, 3° la chiesa di santa Maria a Cholle Ghonzoli, 4° Giovanni di Ser Giovanni da Spichio, 5° la chiesa di santa Maria a pogniana mina.
- 20 istaiora di terra soda e parte boschata posta nel popolo di santa Maria a Cholle Ghonzoli, luogho deto *la fonte*, dal primo, 2° 3° Tomaso di Marcho Spinellini, 4° Lorenzo di Piero di Lenzo Lenzi.
- 10 istaiora di terra boschata e parte no posta nel popolo di santa Maria a Cholle Ghonzoli, luogho detto a *sentigliana*, dal primo, via 2°, 3° Tomaso di Marcho Spinellini, 4° la chiesa di santa Maria a Cholle Ghonzoli, 5° Giovanni di Barducco Cherichini.

El sopradetto podere lavorano Piero e Nanni d' Jachopo da la Chastelina, che àno di prestanza per lavorare il detto podere libre 26 sol. 12 piccoli e staia 24 di miglio.

E più àno u[n] paio di buoi per lavorare il detto podere, di stima di fiorini 26.

E più àno un' asina i sul deto podere di stima di fiorini 6.

Frutasci il deto podere l' un' ano pe l' atro, l' ano staia 35 di ghrano e staia 88 di biade e barili 21 di vino; miglio, panicho, sagina, orzo e spelda.

Questi sono pezi di terra fuora de poderi posti nel Chomune di Cholle Ghonzoli i[n] più po[po]lli; sono le staiora a chorda, ischriti qui a piè a pezo a pezo.

- 17 istaiora di terra vignata e parte soda posta nel popolo di santa Maria a pagniana mina luogho detto *el querceto*, dal primo via, 2° la chiesa di santa Maria a Cholle Ghonzoli, 3° Giovanni di Ser Giovanni da Spichio, 4° no detti.

E la detta vignia lavora Domenico di Bartolo da la Chastelina, frutasci la detta vignia l' un' ano pe l' atro, l' ano barili 8 di vino.

- 18 istaiora di terra vigniata posta i sopradetto popolo luogho deto *al poggio a doglio* dal primo via, 2° Papi di Piero Chasconi 3°, 4° no detti.

E la detta vignia la facciamo fare a nostra mano.

Frutasci la detta vignia l'un'ano pe l'atro la nostra parte barili 8 di vino l'ano.

- 10 istaiora di terra soda e pastura posta nel popolo di sa[n] Donato *inghreti* luogho detto al *poggio a doglio*, dal primo via, 2°, 3° ser Domenico Moschardi, 4° Santa Maria Nuova.

E la detta terra lavora Biagio di Macco da Chanpo Cholese.

Frutasci la detta terra l'un'ano pe l'atro l'ano staia 1 1/2 di ghrano.

- 12 istaiora di terra vigniatia posta nel popolo di santa Maria a pogniana mina, luogho deto *valipertoli*, dal primo, 2° Cipriano di Simo[ne] Ghiuducci da Spichio, 3° Salvino di Lionardo Gianetti, 4° Domenico d'Jachopo di Terchole, 5° rede d'Arigho di Ghonzo da Enpoli.

E la detta vignia lavora Aghostino di Scechone che àne di prestanza per lavorare la detta vignia lib. 14 piccoli. Frutasci la detta vignia l'un'ano pe l'atro l'ano barili 8 di vino.

- 10 istaiora di terra posta nel popolo di santo Bartolomeo a Sovigliana luogho detto *lamaiuolo* dal primo resola, 2°, 3° Jachopo di Francescho Federighi, 4° no detti.

E la detta terra lavora Ricco di Giunta istane a Sovigliana.

Frutasci la detta terra l'un'ano pe l'atro, l'ano staia 13 di ghrano e staia 6 di biade.

- 2 staiora di terra posta nel popolo di santa Maria a pognana mina chomune di Cholle Ghonzoli, dal primo rio morticino, dal sechondo via, dal terzo et 4° Domenico di Jacopo da Spichio, lavo[ra]la Domenico di Ia[cho]po da Spichio, à fatto da ne l'anno uno staio di grano.

Frutasci l'ano tute 5 i sopradetti pezi di terra staia 14 1/2 di ghrano, staia 6 di biade e barili 26 di vino.

- 1 poderetto chon chasa da lavoratore posta la chasa in *putorme*, el terreno nel chomune di Puntorme, in più pezi di terra, e sono le staiora a chorda nel popolo di san Michele di Puntorme, ischriti qui a pezo a pezo.

- 22 istaiora di terra posta luogho deto *isuorme* dal primo orme, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 3° Marcho di Simone da Enpoli, 4° Ghuelfo di Chanbio da Firenze.

- 18 istaiora di terra posta luogho deto *inaiana* dal primo, 2° via, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° Simone di Piero del ghuanto lanaiuolo.

4 istaiora di terra posta nel Chomune di Enpoli nel popolo di santo Andrea d'Enpoli luogho deto *isuorme*, dal primo, 2° via, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° i chalonachi di santa Liperata di Firenze.

El sopradeto podereto lavorano Simone di Filippo da Puntorme e Gherardo d'Jachopo da Petroio che àno di prestanza per lavorare il sopradetto podereto fiorini 12.

E più àno una vaccha per lavorare il deto podereto, di stima di fiorini 7.

Frutasci il sopradeto podereto l'un'ano pe l'atro, l'ano staia 28 di ghrano e staia 24 di biade, e barili 15 di vino l'ano.

Qui a piè ischriveremo due pezi di terra posti nel chomune di Puntorme, sono le staiora a chorda.

18 istaiora di terra posta nel popolo di san Michele a Legniana luogho deto a *Legniana*, dal primo Arno, 2° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 3° rede d'Altino da Fibiana, 4° Aghobito d'Ardingho de Ricci.

E la detta terra lavora Michele di Giovanni da Fibiana. Frutasci la sopradetta l'uno ano pe l'atro, l'ano staia 17 di ghrano e staia 14 di biade e barili 2 di vino l'ano.

3 istaiora di terra posta nel popolo di san Michele di Puntorme luogho deto *ria maggio* dal primo via, 2° Monna Antonia donna che fu d'Antonio di Mone da Puntorme, 3° messer Filippo di Cicilia, 4° Sansebio di Firenze. 5° Pipo di Chanbiolino da Puntorme.

E la detta terra lavora Michele di Mone da Puntorme. Frutasci la sopradetta terra l'un'ano pe l'atro, l'ano staia 4 di ghrano. — Come il sopradeto podereto e sopradetti 2 pezi di terra quello frutono l'ano staia 49 di ghrano e staia 38 di biade e barili 17 di vino, orzo, panicho, sagina.

Più pezi di terra posti nel chomune d'Enpoli ischriti qui a piè e sono le staiore a chorda.

18 istaiora di terra posta nel popolo di santo Andrea d'Enpoli luogho detto *inaiana* dal primo Arno, 2° via, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° la chapella di Santa Cecilia che n'è in santa Liperata, 5° i chalonachi di santa Liperata. E la detta terra lavora Nero di Ghuido da Enpoli. Frutasci la sopra detta l'un'ano pe l'atro l'ano staia 15 di ghrano e staia 14 di biade e barili 10 di vino.

Uno istaioro di terra posto luogho deto a *l'Ospedale* nel popolo di santo Andrea d'Enpoli, dal primo via, 2°, 3° rede d'Aghostino di Boldicone da Enpoli, 4° monna Nanna donna che fu di Lando di messere Lando da Enpoli.

E la detta terra tiene a fitto Nicholaio Chomi *da riotolo* (sic) e Nanni suo figliuolo, dànoscene di fitto l'ano staia 3 di ghrano. 6 istaiora di terra soda per pastura posta nel popolo di santo Andrea d'Enpoli luogho deto *a bonistalo*, dal primo, 2° 3° rede di Nicholò del maestro Francescho da Enpoli, 4° u[n] podere degli Alberti che si chiama Bonistallo.

E de lo sopradeto sodo chaviano nulla l'ano.

19 istaiora di terra posta nel popolo di santa Maria a Enpoli vechio luogho detto *Mezalla*, e la detta terra ène *peruo* (sic) divisa meza della chapella di santo Lionardo ne la pieve d'Enpoli, dal primo via, 2° fosato, 3° la chapella di santo Giovanni nella pieve d'Empoli, 4° rede di ser Nicholo Pierozi, 5° Buonaghuida di Martino pilicaio al veschovado.

E la detta terra lavora Chorso di Marti[no] da Ripa....

Frutasci la nostra parte l'un'ano pe l'atro l'ano staia 9 di ghrano.

2 istaiora di terra posta nel popolo di sa[n] Jachopo *a davane* luogho detto *lardaticho*, dal primo, 2° via, 3° Giovanni di Barducco Cherichini, 4° Ceni di Donato Maniscalcho in borgho San Friano.

5 istaiora de terra posta i[n] deto popolo luogho detto *a la fossa al campo ribuca*, dal primo messere Palla di Nofri degli Strozi, 2° Giovanni di Barducco Cherichini, 3° Uberto di Francescho Adimari, mona Nanna donna che fu di Bartolomeo di Dino lanaiuolo.

E la detta terra lavora Gielicho di Benedeto *da davane*.

Frutasci la detta terra l'un'ano pe l'atro l'ano staia 8 di ghrano e staia 5 di biade e barili 2 di vino.

Soma in tuto i sopradetti 6 pezi di terra quello frutano l'ano staia 35 di ghrano e staia 19 di biade e barili 12 di vino.

1 podere non à chasa in più pezi di terra, e sono le staiora a chorda posto nel chomune d'Enpoli nel popolo di santo Pietro luogho detto *a riotolo*, ischrito qui a piè a pezo a pezo.

28 istaiora di terra posta luogho deto a Cintoia, dal primo, 2° via, 3°, 4° messere Palla di Nofri degli Strozi, 5° Lipaco di Benedetto de Bardi.

4 istaiora di terra posta luogho deto *a vitiana*, dal primo via, 2° resola, 3° messere Palla di Nofri degli Strozi, 4° Lipacco di Benedeto de Bardi.

3 istaiora di terra posta luogho deto *a vitiana* popolo di san Martino, dal primo resola, 2°, 3°, 4° messere Palla di Nofri degli Strozi.

- 15 istaiora di terra posta luogo detto *a cintoia*, dal primo via, 2° 3° Lipacco di Benedeto de Bardi, 4° la chapela di san Giovanni della pieve d'Enpoli.
- 9 istaiora di terra posta luogo deto *a riotoli*, dal primo via, 2° Lipacco di Benedeto de Bardi, 3° Fasorino di Nicholaio da Enpoli, 4° Papi Orlandi.
- 18 istaiora di terra posta luogo deto a santo Pietro, dal primo, 2° via, 3° Lionardo di Ghuco Brugioti, 4° la chiesa di santo Pietro, 5° Lipacco di Benedeto de Bardi, Giovanni e frategli di Francescho de Rosso da Enpoli.
- 4 istaiora de terra posta luogo deto a santo Pietro, dal primo, 2° via, 3° Giusafa di Mariano degli Albizi, 4° Usepo *da chastra*.  
El sopradeto podere lavora Antonio di Giachomardo *da datane* e Lorenzo suo figliuolo che àno di prestanza per lavorare il sopradeto podere fiorini 10.  
E più àno una vacha per lavorare il deto podere di stima di fiorini 7. Frutasci il sopradetto podere l'un'ano pe l'atro l'ano staia 60 di ghrano e staia 45 di biade e barili 26 di vino.
- 4 istaiora di terra posta nel sopradetto chomune e popolo luogo deto *a riotoli*, dal primo via, 2° 3° Lipacco di Benedeto de Bardi, 4° Sansebio (*sic*) di Firenze.  
E lla detta terra tiene a fito Salvatore di Mozo *da cerbaviola*, dacene di fito l'ano staia 10 di ghrano.  
Soma in tuto il sopradeto e staiora 4 di terra, quello frutano l'ano istaia 70 di ghrano e staia 45 di biade e barili 26 di vino; orzo, e miglio, sagina.  
Quine a piè ischriveremo più pezi di terra posta nel chomune di Enpoli, nel popolo di santo Lionardo *da cerbaviola* e sono le staiora a chorda e la deto terra è meza per non divisa di Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio e meza nostra.
- 5 istaiora di terra posta luogo deto in *cerbaviola*, dal primo, 2° via, 3° Biagio di Nicholò da Cerbaviola, 4° Martino di Ser Chanbio da Cerbaviola.
- 14 istaiora di terra posta luogo deto *ghrossa guercca*, dal primo, 2° via, 3° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio, 4° Piero di Giovanni da Cerbaviola.
- 5 istaiora di terra posta luogo deto *ne le chiusure* dal primo via, 2° ser Pagholo di ser Lando Fortini, 3° Ceni di Lorenzo da Cerbaviola, 4° Michele di Christofano Metallo.
- 19 istaiora di terra posta luogo deto *prato techio*, dal primo, 2° via, 3° Baldinacco di messere Salisce Chavalchanti, 4° Piero di

Giovanni da Cerbaviola, 5° il chomune d'Enpoli, 6° messere Palla di Nofri degli Strozi.

E la sopradeta terra lavora Nani di Barone da Cerbaviola. Frutasci la deta terra la nostra parte l'un'ano pe l'atro staia 7 di ghrano e staia 8 di biade e barili 2 di vino l'ano.

13 istaiora di terra posta nel popolo di San Jachopo a davane luogho deto *i cigholino*, dal primo la chapela de la visitazione della vergine Maria, è ne la pieve d'Enpoli, 2° Papino di Scharlato da *davane*, 3° Giovanni di Nicholaio da Chastra, 4° messer Palla di Nofri degli Strozi, 5° Nardo di Scecho da *davane*, mona Be[r]ta dona che fu di Marcho Pieri da *ripa*.

6 istaiora di terra posta nel popolo di santo Pietro luogho deto *a riotoli*, dal primo, 2° via, 3° messere Palla di Nofri degli Strozi, 4° Lipacco di Benedeto de Bardi, 5° Cipriano di Simone Ghuiducci da Spichio.

E la sopradetta terra lavora Nardo di Scecho da *davane* ch'è meza la deta terra per no divisa del sopradetto Cipriano. Frutasci la sopradeta terra la nostra parte l'un'ano pe l'atro staia 6 di ghrano e staia 8 di biade, l'ano.

4 parti di mulino delle mula da Enpoli ci frutano l'un'ano pe l'atro staia 48 di ghrano l'ano.

Soma in tuto i sopradetti 6 pezi di terra la nostra parte e le sopradetti 4 parti di mulino in tuto staia 53 di ghrano e staia 16 di biade e barili 2 di vino l'ano.

Qui a piè iscrivereuno tute le chase abiamo poste in Enpoli, nel popolo di santo Andrea d'Enpoli e la pigione si abiamo l'ano. 1 chasa posta i[n] su la piazza, dal primo via, 2° rede di Papi di ser Ghucco Franceschi, 3° rede di Piero Chasconi da Spichio, 4° i frati del paradiso, 5° no detti.

E la deta chasa parte n'abiamo apigionata a Donato di Giovanni da Chastelo fiorentino e abiane l'ano lib. 15 e l'avanzo tegniamo noi, per nostro abitare e tenervi drento il ghrano richolto lib. 15.

1 chasa posta in su la piazza, dal primo via, 2° Dado di Giovanni d'Artimino, 3°, 4° no detti.

E la detta chasa abiamo apigionata a ser Manno e a Nani di Ghucco da Ghanghalandi, dānoscene di pigione lib. 33 l'ano lib. 33.

1 chasa posta ne la via del nosce, dal primo, 2° via, 3° Dado di Giovanni d'Artimino, 4° Nardo d'Antonio fabro in Enpoli. E la deta chasa abiamo apigionata Antonio di Ghuido da Sovigliana che ce ne dà l'ano di pigione lib, 10 picc. lib. 10.

1 chasa posta ne la via del nosce, dal 1°, 2°, 3° via, 4° rede di Girolamo Chanbi da Enpoli. E la deta chasa abiamo apigionata a Favilla di Giovanni da Enpoli dacene di pigione l'ano lib. 32 picc. lib. 18.

1 chasa posta ne la via del nosce, dal primo, 2° via, 3° Antonio di Vaggio da Petroio, 4° la pieve d'Enpoli.

E la deta chasa tegniamo per metervi drento il vino e legnie e parte n'abiamo apigionata a Lorenzo di Piero da Cintoa, che ce ne dà l'ano di pigione lib. 5 picc. lib. 5.

1 chasa posta al chanto a piazza, dal primo via, 2° Nello Tadei manischalcho in Enpoli, 3° u[n] chiasolino, 4° Christofano e Nanni di Pucco Pilicai a Firenze.

E la deta chasa vi tegniamo dentro le tina e la biada richogliamo, no se n'è nulla.

1 chasa posta nella via de lo ispedale, dal primo, 2° via, 3° mesere Palla di Nofri degli Strozi, 4° rede di Papi di ser Ghucco Franceschi, 5° Cello d'Agniolo Barbieri in Enpoli. E la detta chasa abiamo apigionata a Giuliano di Giovanni manischalcho da Puntorme, dacene l'ano di pigione lib. 32 lib. 32.

Questi sono i danari abiamo in sul monte che vano 1431 (sic) àno essere asegniati a lota (sic), a monte sono fior. 24 soldi 12 a oro vagliono.

E più v'abiamo in sul deto monte fior. 12 di paghe sostenute di monte di Pisa e di prestanzoni, da 1419 da 1423 vagliono.

Abiamo una chasa in Firenze posta in borgho san friano, dal primo via, 2° Giovanni di Branchazio Borsi, 3° monna Antonia di Nanni, 4° Nardo d'Arigho mercaio di Firenze, stane a Fucechio. E la detta chasa è ispigionata e solevane avere l'ano di pigione f. 15.

Abiamo una ronzina di valuta di fiorini 7, tegnala in [chasa?] per uso nostro adoperato f. 7.

Quine a piè poremo tuti gli charichi abiamo i[n] su le dete poscisioni d'ogni chosa.

Abiamo a dare in perpetuo ogni ano a frati di santo Agostino d'Enpoli u[n] moggio di ghrano sono istaia 24 di ghrano.

Abiamo a dare a monn'Agniola donna che fu di Chorso di Mateo Chorssi fiorini cento e i quadanari (sic) ci prestò già fa più tempo e chosl n'è una ischrita di nostra mano fior. 100.

Abiamo a dare al Favilla di Giovanni fornaio in Enpoli lib. centocenti per i quadanari (sic) ci prestò i[n] due volte, per paghare i prestanzoni, e chosl n'è una ischrita di nostra mano fior. 0, lib. 120 piccoli.

Abbiamo a ddare a Bartomeo di Matteo intagliatore in  
« porta rossa » fior. 14.

Abbiamo a ddare a Silvestro di Michele lanaiuolo in san Mar-  
tino fior. 100 d'oro, i quali denari ci diposetò già è più tienpo  
a nostra discrezione fior. 100 d'oro.

Tegniamo a pigionè una chasa posta in Firenze ne la via  
de Bertinelli, dal primo via, 2° Francescho di Pagholo Folcho-  
nieri, 3° Bernardo e Giovanni d'Andrea di Maso funaiuolo, 4°  
monna Checha fane l'aberghetino da l'albergho de la chorona.  
E la deta chasa ène de l'erede d'Arigho di Bandino Folcho-  
nieri diane l'ano fior. 15 di pigione agli uficiali de popili.

E più abbiamo questi incharichi de le boche ischrite qui  
a piè.

Giovanni di Ghuiducco sopradecto d'età d'anni 72.

Mon' Agniola sua donna d'età d'anni 52.

Ghuido figliuolo del sopradecto Giovanni d'età d'anni 32.

Monna Maria donna del sopradecto Ghuido d'età d'anni 22.

Giuliano figliuolo del sopradecto Ghuido d'età d'anni 3.

La Bartolomea figliuola del sopradecto Guido d'età di mesi 16.

Signori ufiscali del chatasto questo che noi v'abiamo dato de le  
rendite nostre e de l'uscita nostra è la vera e pura verità e  
chosi troverete; ma soprattutto vi siano rachomandati i vini en-  
polesi.

Jo Giovanni sopradecto ò fatto fare la detta ischritta a Ghuido  
figliuolo di mia volontà, e però... mi sono sottoscritto di mia pro-  
pria mano e rechata a di 9 di luglio 1427.

---

Ibid., c. 309.

Questa è la portata di Ghuasparri di Bartolo Bonciani e di Mar-  
chionne suo fratello :

A di prestanzone fior. 2 sol. 7 e den. 2 f. 2, s. 7, d. 2.

Stanno ne rreamo di Napoli.

A Firenze non àno niente: sienvi rachomandati.

A la sua donna che à nome . . . . . è d'età d'anni 35.

1 figliuola ch' à nome . . . . . d'età d'anni 13.

1 fanciullo maschio chiamato . . . . . d'anni 7.

---

Ibid., cc. 428-431.

Dinanzi da voi Signori uficiali del chatasto del Comune di Firenze.  
Questi sono i beni che rimaseno di Lando di messer Lando da En-  
poli a l'erede suo.

Quartiere di saneta Maria Novella gonfalone della vipera popolo di saneto Stefano a Ponte di Firenze.

Una chasa d'abitare colla maserizia, a primo via borgo santo apostolo, 2° 3° la rede di Soletto Baldovinetti, la quale chasa ve n'è una bottega sotto e assene fior. 7 l'anno da Donino di Nanni forzerinaio  
fior. 7.

Uno podere con chasa da lavoratore luogo detto a *chastagnieto*, confini: da primo via, 2° Nicholò di Baldassarre, 3° vagio del ma....., 4° via.

Uno pezo de terra posta nel popolo di san Lorenzo a *chuornuola* di Montrepoli, da primo via Nicholò Baldassarre, 2° Rigo di Chontro, 3° Domenico di ..... da Montrappoli, 4° vagio del maza.

Uno pezo di tera detto popolo, a primo via, 2° Nicholò di Baldassarre, 3° detto Nicholò, 4° Nicholò detto.

Uno pezo di sodo, da primo via, 2° rede di Checho Brugiotti, 3° detto Lando, 4° Lando detto.

Uno pezo di tera luogo detto a *chastagnieto*, a primo via, 2° l'erede di messer Charlo Chalvachanti, 3° le dette rede, 4° l'erede di Checho Brogiotti.

Uno pezo di tera posta nel popolo di san Giusto, a primo via, 2°, 3° vagio del maza, 4° ser Pagolo di ser Lando Fortini.

Uno pezo di tera posta nel popolo di san Giusto, a primo via, 2°, 3° via, 4° rio.

Uno pezo di tera posta nel popolo di san Giusto da primo via, 2°, 3° rio, 4° la chasa (*sic*) di san Giusto.

Uno pezo di ttera posta nel popolo di san Simone a *chornuola*, a primo via, 2° rio, 3° vine (*sic*), 4° la chiesa di san Giusto.

Uno pezo di ttera posta nel popolo di san Simone, a primo via, 2° Nicholò di Baldasare, 3° via, 4° detto Nicholò.

Uno pezo posto nel popolo di san Simone a primo via, 2° Bartolomeo di Nuto, 3° l'ospedale della vergine Maria da Enpoli.

Uno pezo di terra posto nel popolo di san Giusto, a primo rio, 2° l'erede di Checho Brugiotti, 3° ser Pagolo di ser Lando Fortini, 4° l'erede d'Antonio di Francesco.

Tutti i sopradetti pezi di ttera sono chol sopradetto podere lavoralo Meo di Michele da Montrappoli lavoratore in sul detto podere da *chastagnieto*, e abiamo una asina et una poledra in sul detto podere et non niuna altra bestia; e àne di prestanza il detto lavoratore lire sexantaquattro soldi 7, den. 2

lib. 64, s. 7, den. 2.

Richiosi (*sic*) in sul detto podere :

1425	staia 30 di grano	staia 30
	spelda et fave in tutto	» 20
	vino barili 20	barili 20
	uno orcio d'olio	olio orcio 1
	staia 30 di grano	staia 30
1426	staia 12 di spelda	» 12
	vino barili 15	bar. 15
1427	staia 30 di grano	st. 30
	vino barili 30	bar. 30

Soma di grano in tutto staia 90; soma di spelda et fave staia 32; soma di vino barili 65; olio orcio uno. Rende isterzato ongni chosa grano st. 30, spelda st. 10, vino bar. 20, olio  $\frac{1}{3}$  in nostra parte.

Uno podere con chasa da lavoratore posto nel popolo di san Giusto, luogho detto a *quercietto*, confini a primo via, 2°, 3° Manno Mazza, 4° rede di Checho Brugiotti.

Uno pezo di ttera luogo detto, a primo via, 2° via, 3° la chasa di san Giusto, 4° l'erede di Checho Brugiotti.

Uno pezo di tera posta nel popolo di san Giusto, a primo via, 2° Scholaio di Giovanni delli Spini, 3° la chiesa di san Giusto, 4° Lando detto.

Uno pezo di ttera posta nel popolo di san Giusto a primo via, 2° l'erede di messer Charlo Chalvalchanti, 3° ser Pagolo di ser Lando Fortini, 4° rede di messer Charlo Chalvachanti.

Uno pezo di tera posta nel popolo di san Giusto, a primo via, 2° ser Pagolo di ser Lando Fortini, 3° rede di Checho Brugiotti, 4° rede d'Antonio di Francesco Schopaiolo.

Sul detto podere di san Giusto si richolie :

1425	staia 40 di grano	40	1427	st. 48 di grano	48
	st. 12 di spelda	12		vino barili 15	
	vino barili 14			Soma di grano st. 128.	
1426	st. 40 di grano	40		» » spelda st. 22	
	» 10 di spelda			» » vino bar. 37.	
	vino barili 8				

Rende isterzato a nostra parte grano st. 22 (*sic*), spelda st. 4 e vino barili 6.

Tutti i sopradetti [pezi di] tera lavora Lorenzo di Giovanni del popolo di san Giusto e àne di prestanza lire 227, soldi 7,

den. 6, èvi uno paio di buoi sul detto podere, e una asina e non niuna altra bestia. Sono i buoi di fiorini 15.

Ibid., c. 619.

Dinanzi a voi uficiagli del chatasto sustanze e beni prodotti dinanzi a voi per Mona Piera di Giovanni da Monteaghuto di *laccero (sic)*, per l'adrieto d'Odo di Vieri Altoviti, i beni sono questi, cioè: sta in Firenze in chasa Oddo Altoviti, quartiere di S. Maria Novella, gonfalone vipera.

7 pechore con certi agnegli, 14 chastroni, una vaccha, 5 capre, il quale bestiame à da llei in soccio e tielle a mezo per Papi di Savino da Leccio, sono di prezo di circha di fiorini 13.

E più fiorini 8 i qua danari à dato a Antonio di Donato di Nuccio da Chascia perchè ne chonperi bestiame.

La detta mona Piera è d'età di circha d'ani 60.

Jo Nicholò di Gentile Altoviti ò fatto la detta scritta di volontà della sopradetta mona Piera.

Ibid., c. 639.

Monna Simona figliuola di Simone de Bardi è d'età d'anni 68 o più, del quartiere di sancta Maria Novella, gonfalone della vipera, populo di sancto appostolo. A in su libri del monte del Comune di Firenze iscripti in nome suo e della sua figliuola, cioè suora Mea di messer Gherardo Buondelmonti, la quale è d'età d'anni 30 o circha, fiorini dugiento di monte chomune, e sono a vita dell'una e dell'altra e manchando l'una succiede all'altra; e poi rimangono al comune; e decti danari si comperaron si de denari dell'una come dell'altra; e quello à fatto detta monna Simona è per limosina e per discretione quello toccha a llei in parte alla figliuola; cioè a me sopradecta suora Mea e decti danari come religiosa el nostro munistero di monte domini coll'altre intrate, abbiamo mandati al catasto dell'ambasciadore del papa; e decta scripta io predecta Suora Mea di messer Gierardo Buondelmonti ò facta a prieghi della sopradecta monna Simona mia madre perchè ella non sa scrivere. 1427, adi 7 di luglio. E detta scripta mando a rrapresentare pel nostro procuratore, cioè ser Dendi da Castelfranco. Decto munistero di monte domini fuori della porta di san Ghallo, del populo di Sancto Marco vecchio; facta in nome della sopradecta monna Simona di messer Gherardo Buondelmonti.

Io Tendi Bandini notaio fiorentino recaì la sopradetta scripta e raportata di volere delle dette donne.

*Catasto, n. 100, S. Spirito, c. 72.*

Dinanzi a voi signori ufficiali del catasto del popolo et comune di Firenze.

Maso di Francescho del popolo di sancto Lorenzo pieve di sancto Brancazio, comune di sancto Casciano, quartiere di sancto Spirito, fa nota d'ogni sua sustanzia et incarichi.

A' 3 buoi di stima di fiorini 17.

Item 1 asina di stima di fiorini 2

Item 12 pecore di stima di fiorini 2.

*Incarichi.*

A' di prestanza fior. 25 da figliuoli di messere Renaldo per uno podere lavora di decti figliuoli.

Item a' di prestanza da Galeazo Borromei fior. 24 per uno po-  
de[re] lavora del decto Galeazo.

*Sono in casa :*

Maso d'anni . . .	60.	
Monna Checca anni	40.	
Zanobi . . . . .	> 22	} suoi figliuoli.
Antonio . . . . .	> 20	
Niccholò . . . . .	> 13	
Maddalena . . . . .	> 11	
Meo . . . . .	> 9	
Lucia . . . . .	> 7	
Francescho . . . . .	> 5	
Andrea . . . . .	> 3	
Iacopo mesi . . . .	10	
A' d' estimo soldi	9	

*Ibid.*, cc. 793-793 t.

A di 29 di luglio 1427.

Dinanzi a voi singniori ufficiali del chatasto si raporta la sustanzia e stato di Papi di Domenicho del popolo di santa Lucia a Chasalecchio piviere di san Lazzero, quartiere di santo Spirito. Aveva d'estimo soldi cinquanta.

1 chasa possta in detto popolo per mio abitare.

Masserizie di chasa e da lavorare la terra per mio uso.

1 campo di staia 14 a grano, da primo via, da secondo rede de Conti, da terzo e da 4° fossato, stimolo al presente fior. cinquanta è posto in sopradetto popolo di santa Lucia . . . . . fior. 50.

1 campo di staia 10 possto a piè del cingnio (*sic*) nel popolo di san Martino a maiano (?) confinato da primo santa Maria Nuova, da secondo via, da 3° Pietro di Benedetto, da 4° fossato, stimolo al presente fior. 50.

1 vingniale di staia 1 possta nel popolo di san Martino a Maiano, da primo Angniolo di Francesco speciale, da secondo e da 3° maestro Domenico e da 4° fossato, stimola al presente fior. 5.

1 quarta chasa com piazza possta in detto popolo di san Martino, da primo Piero di Benedetto, da secondo via, da 3° Aghosstino leghatore, da 4° Piero sopradetto, stimola fior. 10.

1 champetto di staia 1 1/2 con 2 opere di vingnia, da primo Aghosstino leghatore, da secondo e da terzo Piero di Benedetto e da 4° via, stimo la terra e la vingnia fior. 8.

1 campo di staia 6 a grano possto in detto popolo di s. Martino a Maiano, da primo, secondo e 3° santa Maria Nuova, da 4° Domenico di Giovanni Chambiuzzi, stimato fior. 25.

1 chasetta piccola in detto campo confinata com'è detto il campo; stimola col campo medesimo in tutto fior. venticinque.

1 vigniale d'opere 4 possta nel popolo di san Bartolomeo a *tresanti*, da primo Viviano di Piero, da secondo Cencio e Menichuccio di Bartolomeo, da terzo la pessciola, da 4° fossato, stimola fior. 8.

1 sodo e macchia appresso a detta vingnia di staia 5 a seme; stimola, ed è confinato com'è detta vingnia.

1 campo di terra lavoratia di staia 5, possto nel popolo di santo Jacopo a Voltiggiano, da primo Antonio di Binbi, da secondo Domenicho di Jacomello, da 3° fosseto, da 4° via fior. 20.

1 pezzo di sodo di staia 4 a seme, in detto popolo di santo Jacopo, da primo Simone di Francescho, da secondo Antonio di maestro....., da 3° fossato, da 4° Domenicho di Jacopo Mello stimolo fior. 4.

*Rendita de sottoscritti beni.*

Grano raghuagliando tre anni insieme	moggia 4 1/2
Fave, tutto sferzato	staia 6
Horzo anno per anno	mogio 1
Vino ristorando l'uno anno l'altro	congna 2 1/2
Holio anno per anno	horcia 6
1 portho per mio uso di chasa di	fior. 200
1 paia di buoi atempati, vaglio[no]	fior. 10
10 pechore, stimole	> 2, lib. 2
1 asino per mio uso	> 1, > 2
Matteo di Biagio da Vicchio m' à da dare	> 2
Mona di .... m' à da dare per .... d' imposta	fior. 2, lib. 1.

*Incarichi di Papi di Domenico sottoscritto.*

Benedetto da Montespertoli avere da me per 1 mortorio	fior. 3
El soldato farinaiuolo a S. Felice	» 3
Al comune per resto d'estimo	» 10
Al chamarlengho della leggha per imposta	» 1
Io Papi di Domenico d'anni 26.	
Antonia mia sirocchia	» 18.
Margherita » » »	» 15.

III.

*Stantiamenta.*

*Catasto, n. 3, c. 34.*

*MCCCCXXVII, die primo septembris.*

Decem officiales catastorum predicti ut supra deliberaverunt et stantiaverunt quod :

Camerarii camere comunis Florentie suprascripti deunt et solvant ut supra Iusto Nicholai et Lando Anthonii numptiis et servitialibus dictorum officialium pro eorum salario et pagha trium mensium quibus serviverunt dictis officialibus initiatorum die III mensis Iunii 1427 et ut sequitur finendorum, ad rationem librarum duodecim pro quolibet eorum et quolibet mense, in summa ad rationem predictam sine aliqua retentione, diminutione vel directura libras septuaginta duas fl. parv., videlicet cuilibet eorum libras triginta sex in totum fl. — lib. LXXII, parv.

*Die VII septembris.*

Decem officiales suprascripti ut supra deliberaverunt et stantiaverunt quod : camerarii camere comunis Florentie predicti deunt et solvant Michaeli domini Petri De Beninis eorum scribano pro eius salario unius mensis quo servivit dictis officialibus initiati die tertio mensis Iunii proxime preteriti et ut sequitur finiti ; ad rationem flor. sex auri pro mense integros sine aliqua retentione flor. sex flor. VI.

Nicholao Macthei Villani eorum scribano pro eius salario unius mensis et vigintiquatuor dierum, initiati ut supra, ad rationem predictam flor. decem et sol. sedecim ad aurum flor. X, lib. —, sol. XVI aur.

Raynerio Iuliani del Forese pro eius salario unius mensis et vigintiquatuor dierum initiati et finiti ut supra, in totum florenos decem et sold. XVI ad aurum      flor. X, lib. —, sol. XVI aur.

Iohanni Stefani Corsini scribano dictorum officialium pro eius salario XXIII dierum finibus servivit dictis officialibus initiatorum die quarta mensis Iulii proxime preteriti et finiti per totam diem XXVI presentis mensis, ad rationem florenorum sex auri pro quolibet escluse in summa flor. quatuor et sol. duodecim ad aurum.

flor. IIII, sol. XII aur.

Terio Laurentii Nicolai Terci scribano dictorum officialium pro eius salario XXIII dierum initiatorum et finitorum ut supra ad dictam rationem, in totum flor. quatuor et sol. duodecim ad aurum etc.      flor. IIII, sol. XII aur.



1511











3 2044 013 349 220

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

WIDENER  
APR 2 1992  
BOOK DUE

WIDENER  
APR 2 1992  
BOOK DUE

